

## CXCIV.

## TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — Seguìto della discussione del disegno di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria — Lettura ed approvazione dei rimanenti articoli dal 12 al 54, ultimo del progetto, preve alcune osservazioni, raccomandazioni e domande di schiarimenti del Relatore e del Senatore Jacini sull'art. 14; del Relatore sull'art. 15; del Senatore Jacini sugli articoli 16 e 17; del Senatore Griffini sull'art. 23; del Senatore Ferraris sull'art. 31; del Relatore sugli articoli 32, 34 e 38; dei Senatori Ferraris, Griffini e Cencelli sull'art. 41; del Relatore sugli articoli 43, 46 e 50; e sull'art. 52 dei Senatori Riberi, Cambray-Digny e Vitelleschi, con seguìto di risposte correlative del Presidente del Consiglio, dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e del Règio Commissario — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro di Grazia e Giustizia, in ordine alle annunziate interpellanze dei Senatori Griffini e Riberi — votazione segreta sul progetto di legge di riordinamento della imposta fondiaria e per il ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Biblioteca ed alla Giunta delle petizioni — Proclamazione dell'esito delle votazioni.

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, il Ministro delle Finanze ed il Commissario Règio. Più tardi intervengono i Ministri dell'Agricoltura, degli Esteri, della Giustizia, dei Lavori Pubblici e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C., dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Seguìto della discussione del progetto di legge N. 257.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per il « Riordinamento dell'imposta fondiaria ».

Ieri fu approvato l'art. 11; si darà dunque lettura dell'art. 12.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. legge:

Art. 12.

I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.

Non si avrà tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrerà di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nè a deterioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.

Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

## Art. 13.

Ogni particella sarà considerata da sè, senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.

(Approvato).

## Art. 14.

La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disagio medio della carta e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Commissione centrale, di cui all'articolo 23, sentite le Commissioni provinciali, potrà, in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.

Saranno detratte cogli stessi criterî:

1. Le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;

2. Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;

3. Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture;

4. Una quota per le spese di amministrazione;

5. Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

Si terrà conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitù militari, dal vincolo forestale e per i terreni prossimi a vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Intorno a questo art. 14 la Commissione ha fatto alcune osservazioni, che credo sarà bene riassumere brevemente, affinchè il Governo possa fare in proposito al Senato concrete dichiarazioni.

Il metodo di valutazione proposto dalla Com-

missione della Camera è stato non lievemente variato, portando una conseguente diminuzione nell'estimazione dei prodotti, diminuzione della quale la Commissione ha dato un saggio nella Relazione che ha presentato al Senato e che può forse calcolarsi ad un quinto o ad un sesto. Non si può fare esatto e completo calcolo, perchè le notizie non si hanno altro che per cinque prodotti, ossia il grano, il granturco, l'olio, il vino ed il riso; e si desiderano nelle pubblicazioni della Statistica notizie per gli agrumi, i bozzoli ed altri prodotti. Si noti poi che sarebbe importante avere notizie complete, poichè in questa riduzione di valutazione non vi può essere compenso fra l'uno e l'altro prodotto. Vi sarebbe compenso se, preso un triennio per tutti, si applicasse la media di quel triennio a tutti; ma siccome per la valutazione nel dodicennio si debbono prendere i tre anni di minimo prezzo per ciascun prodotto, è naturale che per ciascun prodotto si prendano i tre anni in cui si verifica per esso la condizione dei prezzi minimi. Quindi è evidente, che il compenso il quale vi potrebbe essere, adottato uno stesso triennio, non si può riscontrare in trienni diversamente composti.

La Commissione della Camera aveva proposto un altro metodo di valutazione; cioè voleva riferirsi al dodicennio, escludendo i due prezzi massimi e i due minimi, estremi che possono dipendere facilmente da circostanze eccezionali e transitorie; e proponeva di ricavare la media dagli otto prezzi intermedi annuali verificatisi nel dodicennio.

Il Ministero invece si riferiva agli affitti; ma questa non parve acconcia regola di valutazione, perchè gli affitti in alcune parti del regno sono regola comune, in alcune altre sono una eccezione; e perchè la diversità delle condizioni economiche influisce sulla determinazione delle corrisposte d'affitto.

È certo che il modo di valutazione stabilito sopra quei minimi che la Commissione parlamentare voleva escludere nella formazione delle medie, porta una diminuzione nella valutazione positiva dei prezzi e dei valori. Questa considerazione ne porta ad esprimere un dubbio, sul quale sarà utile avere delle spiegazioni dall'onorevole Ministro delle Finanze.

L'articolo 14 è tutto armonico: si parla prima di valutazione positiva, che è quella del valore

dei prodotti, e poi della valutazione che chiamerei negativa, che consiste nelle detrazioni varie da farsi al valore dei prodotti in relazione alle spese di produzione e conservazione, alle spese permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, alle spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali, alle spese di amministrazione: finalmente si aggiunge anche una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

Ora per le valutazioni delle spese da detrarre, che termini si pigliano? Che criteri si seguono?

I *minimi* triennali nel dodicennio sembrano rispondere alla parola della legge; mentre i *massimi* risponderebbero meglio al suo spirito, armonizzando colla valutazione positiva dei prodotti. La rendita minima con detrazione massima sarebbe però a discapito della giusta estimazione. Vi sarebbe una norma equa, consistente nella media dei salari e delle altre spese desunte dall'intero dodicennio.

La Commissione desidera che su questo punto il Ministero spieghi i suoi intendimenti.

C'è poi da osservare che nel dar norma alle detrazioni, si debba seguire un criterio molto discreto e severo; perchè altrimenti potrebbe troppo spesso verificarsi il caso che a forza di deduzioni sparisse tutta la rendita: e di pretese di questo genere abbiamo esempi non pochi anche nei documenti, che fanno parte degli Atti della Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Jacini.

Io ho percorsi quasi tutti quei volumi, e alcune parti ne ho lette accuratamente: vi ho trovato dimostrazioni a pretesa di matematica verità, nelle quali, e non solo, per i cereali ma per la vigna altresì ed altre coltivazioni, si vorrebbe far credere, senza il concorso di cause eccezionali, che fatte tutte le deduzioni competenti dal prodotto, la rendita diventa zero, anzi vi è qualche perdita, di modo che i proprietari, coltivando, farebbero opera di vera filantropia.

Ripeto quindi che non sarà mai soverchia la sollecitudine del Ministro delle Finanze e dell'Ufficio generale direttivo intorno a questo argomento.

Però, fatta questa raccomandazione, non possiamo fare a meno di notare al signor Ministro, che in questo art. 14, ove si accenna alle varie deduzioni, forse ne manca una; non che virtualmente non vi sia compresa, ma non è espressa. Al numero 3° si dice che si detraranno:

« Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle culture ».

Fu osservato che in taluni luoghi ed in date circostanze i proprietari dei fondi debbono provvedere alle spese di manutenzione dei canali che servono per derivare le acque da un corso d'acqua lontano e condurle fino ai fondi loro.

Nell'articolo 16 si dice che sarà detratto dalla rendita il canone o la corrisposta di affitto che si paga per queste acque; ma nè in un luogo nè nell'altro è detto nulla che riesca evidentemente applicabile alle accennate spese. Ora, specialmente quelli che meglio conoscono le condizioni agrarie del territorio lombardo e del territorio veneto hanno notato che questa sarebbe una lacuna, che la cosa ha localmente non piccola importanza, che di queste spese bisogna tener conto nel valutare la rendita netta padronale del fondo.

La Commissione crede che questa deduzione, benchè non espressa, sia virtualmente compresa nel n. 3 dell'art. 14; ma non sarà inopportuno che su questo punto il Senato oda le dichiarazioni del Governo.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Sono in grado di dare immediate spiegazioni ai dubbi esposti dall'egregio Relatore della Commissione.

Primieramente io non posso dissentire del tutto da lui che la media de' tre anni minimi di prezzi sostituita alla media del dodicennio intero potrà cagionare una qualche diminuzione del reddito imponibile.

È parso però, tanto alla Commissione dell'altra Camera, quanto al Ministero, che la differenza non potrà essere molto ragguardevole. Invero se il valore medio dei cereali nell'ultimo dodicennio è diminuito sensibilmente per cause a tutti note, e specialmente per la crisi generale dei prezzi, non si può dire lo stesso per il vino, per l'olio, per gli agrumi, per i frutti, per i foraggi e per altri prodotti del terreno.

Sicchè la perdita di rendita imponibile che deriverà senza alcun dubbio, ma non in misura molto grande, nella valutazione dei cereali, potrà essere in parte compensata dal maggior

prezzo che in questo dodicennio hanno avuto gli altri prodotti.

Ad ogni modo si tratta di cosa puramente congetturale, sulla quale sarebbe impossibile oggi, anche per difetto di statistiche complete del prezzo dei vari prodotti dei terreni negli ultimi dodici anni, fondare un sicuro giudizio.

Ma l'onorevole Relatore ha chiesto sostanzialmente due spiegazioni; ecco la prima.

Il criterio della media dei tre anni minimi si applica anche al valore delle detrazioni, considerate in questo articolo? Vale a dire: quando si farà la detrazione delle spese di coltivazione, dei salari, della mano d'opera e via dicendo, si terrà anche conto della media dei tre anni in cui furono minime queste spese, oppure si prenderà la media del dodicennio?

Non so se sia questa la difficoltà sulla quale si chiedono spiegazioni.....

Senatore FINALI, *Relatore*. Sì, sì.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*..... Ebbene, io dichiaro che al Ministero è sembrato chiaro che non si possa adottare per le detrazioni un criterio diverso da quello che si adopera per la estimazione del reddito imponibile. E ciò è detto nell'articolo stesso con le parole *saranno detratte cogli stessi criteri*.

Quali sono i criteri indicati nella prima parte dell'articolo?

I criteri si riassumono nella media degli ultimi tre anni minimi. Ora, se le detrazioni si debbono fare cogli stessi criteri è evidente, secondo me, — anche per la lettera stessa dell'articolo — che si debbono fare in base alla media dei tre anni minimi. Ed adottata questa intelligenza, che mi pare la sola conciliabile collo spirito e con la lettera dell'articolo, verrà anche attenuato sensibilmente quel danno di cui parlava l'onorevole preopinante.

Una seconda spiegazione è stata domandata.

Allorchè nel numero terzo di quest'articolo si parla di spese che influiscono sul prodotto, s'intende anche comprendervi le spese di manutenzione dei canali che servono alla irrigazione dei fondi?

Ed io non esito a dire che la risposta deve essere affermativa; imperocchè quando si parla di spese di manutenzione, se ne parla in un senso generale.

Si debbono detrarre le spese le quali servono alla produzione del suolo secondo i criteri che

abbiamo dianzi accennati, e quindi anche la spesa di manutenzione dei canali.

All'onorevole Relatore che teme che queste detrazioni possano essere fatte in misura così larga da ridurre la rendita quasi a zero, mi permetto dire che il timore è estremamente esagerato.

In primo luogo l'applicazione di questa legge sarà fatta per mezzo di persone tecniche, competenti ed assolutamente imparziali.

In secondo luogo non bisogna trarre una deduzione generale da alcuni fatti speciali i quali è occorso di registrare anche nei volumi dell'inchiesta agraria, ma che derivano da condizioni transitorie, cioè dalla crisi che attraversa ancora l'agricoltura.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Delle risposte date dall'onorevole Ministro una è, almeno finanziariamente parlando, soddisfacente: ed è quella che riferisce tutte le detrazioni delle spese ai tre anni di minimo costo, come nella valutazione dei prodotti il riferimento è fatto ai tre anni di minimo prezzo. Si attenuano così le conseguenze dannose all'erario che provengono dal modo di valutazione sostituito dalla Camera dei Deputati a quello proposto dalla Commissione. Un'altra, ed è quella riguardante la deduzione delle spese per la manutenzione dei canali di condotta delle acque, è quale la Commissione si attendeva.

In quanto poi al concetto generale di queste detrazioni, consenta l'onorevole Ministro che la Commissione torni a raccomandargli d'indirizzare fermamente il suo ufficio direttivo nella via di una rigorosa determinazione delle detrazioni; perchè vi sono alcuni preconetti che diminuirebbero troppo l'imposta fondiaria. E in quei volumi ai quali io alludevo, non solo per la coltivazione del grano ed altri cereali, ma anche per altre produzioni, come ad esempio la vinicola, si trovano analoghe dimostrazioni, sebbene in questi ultimi anni si siano aumentati notevolmente i prezzi del vino. In quei volumi, lo ripeto, vi sono le dimostrazioni che pretendono ridurre la rendita agraria a zero o in perdita: se non erro, una di quelle pretese dimostrazioni riguarda il caseificio.

Ricordando gli atti della Commissione per l'inchiesta agraria, non ho mica inteso dire che

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

siano le pretese dimostrazioni in alcun modo avvalorate dall'autorità del suo presidente l'onorevole Senatore Jacini; Dio mi liberi dal crederlo capace di cadere in simili errori, o di lasciarli passare per conto di altri; dico solo che in quei volumi nei quali sono raccolte opinioni diverse, ponderate poi e sintetizzate dall'onorevole Senatore Jacini, e cribrate nella sua tanto lodata conclusione, non mancano di quelle assurde dimostrazioni.

In quanto poi alla perdita che si ha nel nuovo modo di valutazione sostituito a quello che era proposto dalla Commissione della Camera, mi permetta l'onorevole Ministro di tenere per fermo, colla certezza che ci dà la matematica, che per nessuno dei prodotti; o sia quello che in questi ultimi anni ha avuto maggiore diminuzione di prezzo, o sia quello che invece ha avuto maggiore incremento, per nessuno, io dico, il sistema nuovo di valutazione può avere altro effetto che deprimere l'ammontare della rendita. Il compenso vi sarebbe o potrebbe esservi se si trattasse sempre dello stesso triennio; in quel triennio alcuni prodotti possono essere aumentati ed altri diminuiti di prezzo; e nel complesso vi potrebbe essere un compenso più o meno adeguato fra gli uni e gli altri. Ma dacchè per ogni prodotto è libera scelta di tre anni dentro il dodicennio, non si può neppure per eccezione logicamente supporre di trovare compensi nelle valutazioni.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Chiarirò un po' meglio il mio concetto.

Io convengo coll'onorevole mio amico il Senatore Finali che bisogna essere molto cauti nel determinare tassativamente le detrazioni da fare, affinchè non si trascorra ad arbitrî indebiti e lesivi all'interesse dell'erario. Ma vi è anche un limite nell'accettare questo sistema. Il regolamento stabilirà tutto quello che la scienza, l'arte e la tecnica agraria e di stima dei fondi, avrà saputo trovare di meglio. Ma non bisogna specificar troppo, perchè specificando troppo si dà il modo di fare alcune detrazioni che forse a rigore non si dovrebbero fare; e d'altra parte non bisogna neanche specificar troppo poco per non dare adito a chiedere poi moderazione d'imposte per cause

non contemplate nella formazione degli estimi catastali. Questa è una materia molto delicata la quale sarà studiata accuratamente dalla Commissione che dovrà compilare il regolamento, e sia certo l'onorevole Senatore Finali che per parte mia, se sarà dato a me il compito di dirigere l'esecuzione di questa legge importantissima, per parte mia porrò tutta la maggior cura possibile affinchè non si offenda la giustizia nè si offenda l'interesse della finanza.

Osservo poi che non mi pare possibile l'ipotesi estrema, a cui arriva l'onorevole Relatore, cioè che i periti giungano in casi particolari alla conseguenza che non vi sia rendita di sorta. Non mi pare che questo caso sia eventualmente possibile, imperocchè tutto il sistema di questa legge, e tutto il congegno dell'estimo catastale poggiano sopra la base della produttività ordinaria e normale del fondo e non sulla base di un accidente straordinario ed eccezionale, per il quale per un anno o due, uno dei prodotti anche più ricchi del suolo possa non aver dato un reddito remuneratore. Quindi, tenendo presente il concetto fondamentale della legge che l'estimo debba basarsi sulla produttività ordinaria e non sopra casi transitori ed eccezionali, mi pare impossibile che si verificino gli estremi a cui ha accennato l'onorevole Relatore.

Senatore FINALI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze delle spiegazioni datemi; ma a schiarimento del mio concetto debbo dire che io non ho ammesso che i periti debbano o possano determinare la rendita a zero.

Io ho citato documenti dell'Inchiesta agraria dai quali risulterebbe che la rendita agraria si riduce a zero o sotto lo zero, soltanto per avere un argomento onde raccomandare all'onorevole signor Ministro che nelle istruzioni, le quali il regolamento darà per la determinazione e la valutazione delle spese di produzione, che vanno a detrazione della rendita netta, si mettano dei limiti insormontabili; o per questa via se ne andrà troppa parte della reale ed effettiva rendita netta dei terreni.

Senatore JACINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JACINI. Sento il dovere di osservare che la Giunta per l'Inchiesta agraria assume la responsabilità soltanto di tutti quei dati che

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

essa stessa ha riconosciuti, ventilati e dichiarati esatti; ma non l'assume mica di tutti quelli che contengono i numerosi volumi. A garanzia della sua imparzialità, la Giunta doveva dar pubblicazione a tutte le notizie da essa richieste ai privati e raccolte, salvo però ad accettarle (e le accettò quando le ebbe verificate esatte), o a non accettarle in caso contrario, e salvo a pronunciare il suo giudizio in proposito quando lo reputava utile.

Dunque l'onorevole Senatore Finali non si allarmi troppo per certi documenti che ha trovati nei volumi dell'Inchiesta; e ch'io stesso, se fosse stato il caso, avrei confutati in seno alla Giunta: ma non ne fu il caso, perchè ritenuti privi di valore e contraddetti da altri documenti più attendibili. D'altronde non si poteva tener conto nel riassunto finale, d'ogni singolo particolare che veniva depositato da coloro che si interrogavano; ma il silenzio, intorno a tali particolari, non deve essere preso per adesione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 14, testè letto e discusso.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 15.

Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'articolo 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioè le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Siccome circa a questo articolo vi è una petizione la quale la Commissione propone di rimandare al Ministero delle Finanze, secondo l'art. 85 del proprio regolamento, non sarà inopportuno che su questo punto si richiami il signor Ministro a fare una dichiarazione, che del resto già ebbe la cortesia di fare alla Commissione; vale a dire che la esenzione dall'imposta dei fabbricati che servono ad uso rurale giova ad essi, purchè appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono, ancorchè non sieno collocati sui fondi, ma sieno situati altrove, anche nel centro di un comune, in una borgata o in un casale, perchè questo è necessario all'eguaglianza di trattamento, attesa la diversa costituzione della proprietà fondiaria in Italia.

Si farebbe una grande sperequazione se si facesse diversamente.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io confermo qui in questa occasione la dichiarazione che feci alla Camera dei Deputati, e che ripetei nel seno della Commissione.

La casa rurale è definita per lo scopo e destinazione sua, e non per il posto in cui accidentalmente si trova.

Non ho nulla quindi da mutare alle dichiarazioni già fatte, e le confermo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 15, testè letto e discusso.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 16.

Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso però di terreni irrigati con acque in tutto od in parte, di affitto o concesse a canone, sarà fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.

Senatore JACINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JACINI. Io voglio sperare che nel regolamento si terrà conto, riguardo all'effetto utile loro, e quindi per stabilire il valore della.

terra irrigata, della distinzione che corre tra acque ed acque d'irrigazione, perchè ce ne sono di fertilizzanti e di sterilizzanti ed utilizzate solo per lo scopo che le arsure estive non distruggano interamente i prodotti; e così pure voglio sperare che si terrà conto della quantità delle acque non che delle ruote d'irrigazione rispettive. La qualità, la copia, il tempo in cui se ne può fare uso, il sapere se si possa sempre fare su di esse assegnamento quando occorrono, o no, esercitano una grandissima influenza sull'indole dell'agricoltura e sulla produzione.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Tutto ciò, occorrendo, potrà essere meglio specificato nel regolamento, ossia nelle misure da prefiggersi per le acque.

Senatore JACINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JACINI. Ciò si dovrà intendere anche per la natura specifica delle acque d'irrigazione, imperocchè vi sono acque, ad esempio quelle derivanti dalla Magra e dalla Dora, le quali si possono considerare sterilizzanti e solo utili per impedire la distruzione dei prodotti durante le arsure estive, mentre invece ve ne sono altre, provenienti per esempio dai condotti che passano sotto le città, le quali portano con sé materie fertilizzanti d'immensa efficacia.

Perciò desidererei che si tenesse conto di siffatte circostanze nella compilazione del regolamento esecutivo; insomma, ripeto, della qualità, della quantità e dei così detti orari d'acqua, perchè ne conseguono sensibilissime differenze sul modo di coltivazione e nel valore della terra irrigata.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Le raccomandazioni e le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Jacini sono in parte già inchieste nel concetto della legge, la quale dice: « Le acque d'irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono »; e quindi pure secondo che l'acqua fertilizzante o sterilizzante darà risultato maggiore o minore nella rendita del fondo.

Dunque questo elemento è già implicito; e

converrà solo tener conto a parte di quegli altri elementi i quali non fossero allo stesso modo compresi nella stima della rendita stessa.

Senatore JACINI. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio delle spiegazioni che mi ha favorite e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 16 testè letto e discusso.

Chi l'approva, voglia alzarzi.

(Approvato).

#### Art. 17.

Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline, colla superficie occupata stabilmente per la relativa industria, e le tonnare.

I laghi e stagni da pesca si stimeranno per la loro rendita netta.

I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'articolo 15, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;

b) alle strade vicinali contemplate dall'articolo 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F;

c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Senatore JACINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore JACINI. L'ultimo alinea dell'art. 17 dice che non si attribuirà alcuna rendita alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

Su questo riguardo desidererei avere qualche spiegazione. Che cosa deve intendere per canali maestri, secondo il nuovo catasto che si sta per attuare? Vorrei sapere se sotto questa denominazione, s'intenderanno unicamente i canali di derivazione dai fiumi, ovvero se vi si comprendano anche quelli che costituiscono le

derivazioni dai fontanili e inoltre le principali diramazioni di canali di derivazione, imperocchè siccome il nostro Codice civile ammette il principio delle servitù di acquedotto coattivo, qualora si attribuisca alle parole *cavi maestri* una interpretazione troppo ristretta, potrebbe avvenire che un fondo venga attraversato, a dispetto del suo proprietario, da una quantità di diramazioni, le quali non servono già ad irrigare esso fondo, ma sono utili soltanto ai fondi sottostanti, e il proprietario sia condannato a pagare l'imposta anche per gli spazi occupati dai canali che non gli servono e che è costretto dalla legge a permettere che attraversino la sua terra, se il regolamento non comprenderà queste diramazioni nella qualifica di canali maestri.

Riassumendomi, per canali maestri si dovrebbero intendere secondo la presente legge le derivazioni dai fiumi, le derivazioni dai fontanili e finalmente anche le diramazioni che attraversano un fondo non per irrigarlo, ma per condurre l'acqua ad altri fondi più bassi.

Senatore *MESSEDAGLIA*, *Commissario Regio*. Domando la parola.

*PRESIDENTE*. Ha la parola.

Senatore *MESSEDAGLIA*, *Commissario Regio*. Io non sono in grado di rispondere precisamente alla spiegazione che viene domandata dal Senatore Jacini. La disposizione è stata presa dai nostri catasti, e si riferisce alla distinzione ordinaria che si usa fare fra canali maestri conduttori e canali subalterni semplicemente distributori.

Quale sia il concetto preciso da assegnarsi ai primi in contrapposto ai secondi in quell'intricatissimo sistema di condotta delle acque, che si verifica più specialmente in alcune provincie del regno, ossia quali canali, o quali tronchi di uno stesso canale, e per quale percorrenza, debbano essere considerati nei riguardi catastali come maestri, è questione dove occorrerà l'avviso degli esperti, e che sarà studiata e decisa nel regolamento. In materia tanto speciale, io non mi attenterei di darne una definizione che possa fin da ora riguardarsi come appieno adeguata.

Senatore *JACINI*. Domando la parola.

*PRESIDENTE*. Ha la parola.

Senatore *JACINI*. A me bastava di richiamare l'attenzione del Governo su questo punto, e prego il signor Ministro a voler sottoporre

questa mia osservazione alla Commissione incaricata di compilare il regolamento esecutivo di questa legge. È una questione che mi sembra abbastanza grave; poichè io conosco un podere appartenente ad un'Opera Pia, in cui il 18 per cento dello spazio è occupato dai canali che lo attraversano per servire alla irrigazione esclusiva di altri fondi; e di simili casi ce ne sono molti nei territori irrigui.

*MAGLIANI*, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

*PRESIDENTE*. Ha la parola.

*MAGLIANI*, *Ministro delle Finanze*. Posso assicurare l'onorevole Senatore Jacini che sarà tenuto conto delle sue osservazioni, e nel regolamento saranno indicate le norme precise per fare una distinzione tecnicamente la più esatta possibile fra i canali maestri ed i canali distributori.

Senatore *JACINI*. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni date.

*PRESIDENTE*. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti quest'art. 17.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Presso il Ministero delle Finanze sarà istituito un Ufficio generale del catasto, tecnico ed amministrativo, al quale apparterrà la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

(Approvato).

#### Art. 19.

Per le operazioni di stima saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà, dal Ministro delle Finanze per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate e di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze.

Ogni comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

## Art. 20.

L'Ufficio generale del catasto regolerà i lavori delle Giunte tecniche, per la uniformità dei criteri e dei procedimenti allo scopo della generale perequazione.

(Approvato).

## Art. 21.

L'applicazione delle qualità e classi sarà fatta da periti catastali, assistiti dalle Commissioni censuarie comunali.

(Approvato).

## Art. 22.

Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.

(Approvato).

## Art. 23.

Le Commissioni comunali saranno nominate dai Consigli in una seduta straordinaria, alla quale sarà invitato ad intervenire, con diritto di voto, un numero dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria uguale a quello dei consiglieri comunali. Esse eleggeranno il proprio presidente.

Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una metà dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.

La Commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso, o da un vice-presidente da lui delegato.

Un terzo almeno de' suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria.

Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Io credo che questo articolo presenti una lacuna abbastanza grave, perchè sia ragionevole il desiderio di vederla colmata. Ed io ho preso la parola perchè il rimedio può ottenersi con tutta facilità, senza modificare l'articolo. In caso diverso io medesimo non avrei certamente proposto la modificazione, sapendo la conseguenza alla quale si andrebbe incontro, modificando la legge in discussione.

I tre ultimi comma dell'articolo 23 sono così concepiti:

« La Commissione centrale sarà nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso, o da un vice-presidente da lui delegato.

« Un terzo almeno de' suoi componenti dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria.

« Il numero dei componenti queste Commissioni sarà determinato nel regolamento ».

Ora, mentre si rende obbligatorio per il Governo di chiamare a far parte di questa Commissione centrale alcuni membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non è minimamente cenno del Consiglio superiore di agricoltura. Io credo che nella compilazione e nella discussione delle legge sia sfuggita l'idea della opportunità di chiamare anche alcuni membri del Consiglio superiore di agricoltura a far parte della Commissione centrale; perchè, se ci si fosse pensato, io credo che si sarebbe riconosciuta molto agevolmente la opportunità di chiamare anche delle persone che, si deve presumere, abbiano cognizioni profonde tecniche, teoriche e pratiche di agricoltura, per decidere sovra punti che riguardano in modo speciale l'agricoltura e la proprietà fondiaria...

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ve ne sono due terzi, dei quali libera è la scelta.

Senatore GRIFFINI.... Non ho intesa la interruzione dell'onorevole Presidente del Consiglio; desidererei di conoscerla per poterne tener conto.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Facevo osservare che ce ne sono due terzi, di cui la scelta è libera.

Senatore GRIFFINI. L'articolo 23 infatti dice

che si devono far entrare nella Commissione i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria fino ad un terzo, ed in quanto agli altri due terzi, il Ministro è libero completamente di comporli come crede.

Ma, se si è trovato conveniente di prescrivere che debbano far parte di questa Commissione centrale dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, parmi che sarebbe stato egualmente e forse più conveniente ancora ordinare che avessero dovuto esservi chiamati dei membri del Consiglio superiore di agricoltura.

Presentemente il Consiglio superiore di agricoltura ha acquistato una importanza maggiore di quella che aveva per l'addietro. Adesso dev'essere richiesto del suo parere sopra questioni relative all'Agro Romano, ai sussidi da accordarsi per i Consorzi di irrigazione, ecc.

Inoltre, se si deve presumere la piena competenza nei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sugli argomenti cui si riferisce la presente legge, nessuno di certo vorrà negare questa competenza ed anzi una competenza più diretta e più evidente ai membri del Consiglio superiore di agricoltura. Ma pur troppo non siamo ancora abituati in Italia ad attribuire all'agricoltura tutta la sua importanza. A poco, a poco, si comprende che non bisogna trascurarla; ma di quando in quando si presentano ancora dei casi nei quali si constata che non è sempre presente ai legislatori l'interesse agricolo.

Nel regolamento, si potrà provvedere a riparare alla omissione ed io chiedo che lo si faccia.

Io credo che la mia domanda sia onesta, e mi immagino che possa anche essere appoggiata dal signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; il cui conforto anzi invoco vivamente. Io penso che nel regolamento si potrà molto opportunamente stabilire che negli altri due terzi della Commissione debbano essere chiamati anche alcuni membri del Consiglio superiore di agricoltura. Sicuramente che pur non dicendosi in modo esplicito questo nel regolamento, e lasciandosi piena libertà della costituzione degli altri due terzi, potrebbero ancora esservi chiamati. Io credo nondi-

meno che sia opportuno di dirlo espressamente, per cui anche altri Ministri che potranno salire al potere in tempi che suppongo remoti, siano vincolati, se non dalla legge, almeno dal regolamento. Io confido di avere dal signor Ministro o dal signor Commissario Regio, l'onore di una risposta, la quale tranquillizzi non solo me, ma in generale tutti gli agricoltori, e faccia conoscere che si ha per questa numerosissima e benemerita classe di cittadini tutti i riguardi che merita.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io prego l'onorevole Senatore Griffini di ritenere che il Ministero ha tutte le simpatie possibili per il Consiglio di agricoltura, e nessuna ragione potrà mai indurlo ad una esclusione dei membri del Consiglio di agricoltura dal far parte della Commissione centrale, di cui si parla nell'articolo 23.

Non si è compreso però questo Consiglio nel terzo riservato ad alcune categorie di funzionari; ma ciò non porta che sia escluso dagli altri due terzi. Si noti per altro che i consiglieri mutano ogni anno. E' la Commissione centrale, come ben si comprende, dev'essere composta di membri che non cambino in ciascun anno, affinché non si vari di criteri e d'indirizzo.

In ogni modo, il Ministero procurerà di fare in guisa da conciliare la mutabilità annuale dei consiglieri di agricoltura, col desiderio che ha, che anche qualcuno di essi faccia parte della Commissione centrale. Il regolamento provvederà possibilmente anche a questo scopo.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Mentre ringrazio il signor Ministro delle dichiarazioni che si è compiaciuto di farmi, avverto che per molte cause, alcune delle quali dolorose, vengono a mancare membri di altri Consigli, i quali sono poi sostituiti da altre persone.

Ora lo stesso potrebbe farsi per i membri del Consiglio di agricoltura che, chiamati a far parte di questa Commissione centrale, cessarono dall'essere membri di quel Consiglio.

D'altronde si sa che se nel Consiglio di agricoltura entrano presidenti di Comuni e di Società agrarie, che vengono eletti anno per anno; vi

sono pure dei consiglieri di diritto, i quali debbesi ritenere che continuino a far parte del Consiglio per tutta la vita. Per cui la ragione addotta dal signor Ministro vale, ma non vale, a mio avviso, per la totalità dei componenti il Consiglio di agricoltura.

Per me la ragione principale però è questa; che una volta che cessassero i membri della Commissione centrale dal far parte del Consiglio di agricoltura, sarebbero sostituiti con la nomina di altri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 23 testè letto e discusso.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 24.

Salvo i casi di esenzione, che saranno stabiliti dal regolamento, l'ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.

(Approvato).

#### Art. 25.

Nel caso di mancanza delle nomine demandate ai Consigli comunali e provinciali nell'articolo 23, sarà provveduto, rispettivamente, dal prefetto o dal Ministro delle Finanze.

(Approvato).

#### Art. 26.

Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia, ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'atto del comune.

(Approvato).

#### Art. 27.

Contro le proposte delle Giunte tecniche le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta quanto in via comparativa, sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica; la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni alla Commissione provinciale. Questa emetterà il proprio voto motivato, e lo comunicherà alla Giunta tecnica e alla Commissione comunale, le quali potranno presentare alla stessa Commissione provinciale i loro ulteriori reclami.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

(Approvato).

#### Art. 28.

La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'Ufficio generale del catasto, stabilirà le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblicherà, e comunicherà a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

Contro le tariffe così proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione medesima.

Questa, sentito sui reclami ricevuti il voto dell'Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approverà in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

(Approvato).

#### Art. 29.

Le mappe, i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati

a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale, ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale trasmetterà i reclami col proprio voto alla Commissione provinciale, la quale, sentite le osservazioni del perito a ciò delegato dall'Amministrazione del catasto, deciderà in via definitiva.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massa. Però l'Amministrazione del catasto, e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nell'applicazione delle qualità e classi.

(Approvato).

#### Art. 30.

I modi e i termini delle pubblicazioni, dei reclami e dei procedimenti contemplati nei precedenti articoli, saranno stabiliti col regolamento.

(Approvato).

#### Art. 31.

Nulla è innovato in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto alle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sul Contenzioso amministrativo.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Nelle poche parole che ho pronunciato ieri io accennava ai dubbi e alle questioni di competenza che nella applicazione di questa legge avrebbero potuto sorgere, ed ora in questo art. 31 mi si presenta un esempio ed un caso che, a mio avviso, richiede

una seria considerazione, massime per parte - e lo accenno giacchè è presente - dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

L'art. 31 del progetto dice:

« Nulla è innovato, in quanto riguarda la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di catasto, alle disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo ».

Ora l'art. 6 di detta legge dice:

« Sono escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di questa e di tutte le altre sovraimposte dirette, sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli ». Il che vuol dire che, fino a che non è eseguita la pubblicazione dei ruoli, la competenza dell'autorità giudiziaria si estende anche all'estimo catastale.

Ora, se questa legge stabilisce, ed opportunamente, una competenza speciale per tutta questa materia dell'estimo catastale, quest'articolo, che sarebbe, a dirla di passaggio, come riserva perfettamente inutile qualora vi fosse stata una legge organica, come quella del contenzioso amministrativo, che stabilisse una competenza speciale, quest'articolo, ripeto, non soltanto fa nascere una difficoltà, ma produce una contraddizione, una vera antinomia con tutto il sistema della presente legge.

Quando mi siano date spiegazioni che mi facciano conoscere come io mi trovi nell'errore, io sarò ben lieto di averle provocate.

TAJANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TAJANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. La stessa esplicita dichiarazione che fu fatta alla Camera la farò qui.

Con quest'art. 31 nulla è mutato intorno alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria e nulla è altresì mutato intorno alla giurisdizione del contenzioso, la quale non è che una eccezione alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria.

In altri termini, e regola ed eccezione in materia di giurisdizione contenziosa restano quali sono di fronte alla presente legge.

Questa dichiarazione, lo ripeto, fu esplicitamente fatta all'altro ramo del Parlamento e se ne acquetò; questa stessa dichiarazione l'ho ripetuta oggi qui e spero che i dubbi dell'ono-

revole Senatore Ferraris restino completamente dissipati.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Sarà per difetto d'intelligenza, ma mi sembra veramente che la dichiarazione fatta dal signor Ministro non risolva, anzi confermi i miei dubbî.

Non vi sono dopo la legge del 20 marzo 1865 più giurisdizioni del contenzioso amministrativo. Quella legge era nel suo articolo 6° destinata a stabilire che l'autorità giudiziaria ordinaria fosse competente intorno a queste questioni, finchè non fossero pubblicati i ruoli; ma allorchè sancita questa legge, le questioni d'estimo catastale e di riparto saranno per riguardo ai tributi interamente da essa regolate e disciplinate, non so vedere in quale modo possa ancora avere senso ed applicazione la dichiarazione di nulla essere innovato.

Anzi, come l'onorevole Ministro mi insegna, allorchè una legge dice che nulla si innova ad una disposizione di legge anteriore, è quanto il dire che la legge anteriore viene confermata. Ma se la legge anteriore contiene delle disposizioni che non sono conciliabili con quella posteriore, non tanto sarebbe inutile, quanto è più illogico il riferimento alla legge anteriore.

Quest'articolo 31 adunque o è inutile, od è destinato a creare delle difficoltà insolubili.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Mi permetto di dare uno schiarimento all'onorevole Senatore Ferraris.

Con questo art. 31, come ha ben detto l'onorevole Guardasigilli, non s'introduce nessuna innovazione nella legislazione attuale.

Ora non vi è giurisdizione contenziosa dinanzi all'autorità giudiziaria in materia catastale finchè non siano formati i ruoli. Rimane dunque inviolato questo principio. Ecco tutto.

Quest'articolo 31 potrebbe anche reputarsi inutile, poichè, quando non si deroga esplicitamente ad una legge, questa legge resta; ma nondimeno, per eliminare qualunque possibilità di dubbio, si è voluto anche ripetere qui che nulla è innovato alla legislazione attuale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 31 testè letto e discusso.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 32.

Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprietà.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. La Commissione desidererebbe avere dall'onorevole Ministro delle Finanze una dichiarazione; cioè che la facoltà data da questo art. 32 non porterà ad alcuno di quegli inconvenienti, a cui condusse in qualche caso la legge del macinato; e che pur dovendosi concedere la facoltà di accesso alle private proprietà, sarà rispettato il principio dell'invulnerabilità del domicilio; una dichiarazione la quale almeno assicuri che, prima di accedere alla sua proprietà, il possessore debba essere avvertito; e che senza preventivo avviso, non possa andare soggetto a pena pecuniaria.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io potrei rispondere all'onorevole Senatore Finali che il potere non è il domicilio.

Ad ogni modo lo posso assicurare che nel regolamento saranno stabiliti termini e disposizioni così precise da evitare qualunque possibilità di abusi in questa materia.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, e lo ringrazio.

Spiegherò poi il motivo che spingeva la Commissione a fare questa raccomandazione. È meno per i poderi, che per i fabbricati che la cosa importa.

Si dovrà pur guardare più accuratamente che sia possibile di non esentare dall'imposta un

intero fabbricato per la ragione che una parte di esso serve ad uso rurale.

Sono troppe le parti d'Italia in cui gli annessi alla casa rurale non di rado servono anche ad uso del padrone, che vi soggiorna, o ad altri usi diversi da quelli indicati da questa legge, e pei quali è concessa l'esenzione della imposta.

Occorrerà quindi accedere a quei fabbricati e fare le opportune verifiche, per determinare quale parte vi sia soggetta e quale ne vada esente.

Ho detto questo soltanto per ispiegare all'onorevole Ministro quale era il motivo che induceva la Commissione a desiderare una sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Non domandandosi da altri la parola, pongo ai voti l'art. 32 testè letto:

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 33.

Costituiscono il catasto:

1. La mappa particellare;
2. La tavola censuaria;
3. Il registro delle partite;
4. La matricola dei possessori.

(Approvato).

#### Art. 34.

Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici, e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Le osservazioni che la Commissione ha già fatte nella sua Relazione, da nessuno possono essere apprezzate

nella loro natura ed importanza meglio che dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale versatissimo in questa materia, conosce tutto l'andamento delle operazioni che erano state intraprese per la istituzione di quel catasto dei terreni, che dal nome di chi lo ideò e diresse prese il nome di catasto Rabbiniario.

Ora l'art. 34 dice che « Il catasto sarà conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori ». E soggiunge che le volture saranno obbligatorie; ciò che è una necessità, se si vuole che il catasto rappresenti lo stato vero e reale della proprietà: ma nulla è detto della conservazione del catasto, prima che vada in atto come base d'imposta.

So bene che la conservazione del catasto nel periodo preparatorio non può essere identica alla conservazione che se ne deve fare dopo; ma non può pure sfuggire all'onorevole signor Ministro quanto importi che, eseguito il rilevamento geometrico di un fondo, si tenga dietro alle mutazioni che ne possano venire, poichè altrimenti avverrebbe che, fatto il rilevamento di un fondo, il giorno della applicazione del nuovo catasto, lo stato delle cose sia differente da quello in cui si trovava all'epoca del rilevamento, sia rispetto ai possessori, sia rispetto alla riunione o divisione della proprietà.

Ripeto che i due metodi di conservazione non possono essere identici; ma affinchè nulla sia perduto del rilevamento che si fa, fino al giorno in cui il catasto deve andare in esecuzione, credo si debba tener dietro ai mutamenti che avvengono nello stato dei possessi e dei possessori; e la Commissione spera che il Governo farà qualche dichiarazione corrispondente a questo desiderio.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Come sa benissimo l'onorevole Relatore della Commissione è di grandissima importanza la conservazione provvisoria, dirò così, del catasto, prima che cominci la sua conservazione legale definitiva.

In un lavoro fatto molti anni addietro a Firenze, questa questione è stata discussa con l'onorevole Senatore Pallieri, che ho il piacere

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

di vedere qui presente, e si è veduto, che se non ci fosse questa conservazione provvisoria, il lavoro diventerebbe più difficile e più lungo.

Per l'applicazione poi definitiva del catasto occorre il regolamento, perchè è impossibile stabilirne le norme nella legge.

Del resto l'onorevole Commissario Regio, se vorrà prendere la parola, versatissimo come egli è, assai più di me, nella materia, potrà dire in che modo questo meccanismo andrà in esecuzione.

Certo è che bisogna tenere ben presente che la conservazione provvisoria è una necessità, e per essa sarà resa pronta ed efficace la conservazione definitiva, che si fa nel modo stabilito dalla seconda parte di quest'articolo.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è ben lieto di aver dato occasione all'onorevole Presidente del Consiglio di fare queste dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 35.

Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale:

In aumento:

1. L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;
2. L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;
3. Il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;
4. La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite da questa o da altre leggi.

In diminuzione:

1. La perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;
2. Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;
3. Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, nell'applicazione di qualità e classe ai singoli terreni. Tutto ciò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto.

(Approvato).

#### Art. 36.

La revisione generale del catasto non potrà farsi prima che siano trascorsi trenta anni dall'epoca della sua attivazione.

(Approvato).

#### Art. 37.

Le esenzioni temporanee dall'imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.

(Approvato).

#### Art. 38.

Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione delle finanze potrà accordare una moderazione della imposta dell'anno.

Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscono determinate zone di terreno o determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Intorno a questo art. 38 la Commissione ha fatto alcune considerazioni, che io mi studierò di esporre colla maggiore chiarezza e brevità possibile.

In questo articolo, trasportandolo dal sistema vigente nelle provincie sicule e napoletane, dove l'imposta è stabilita sopra un catasto descrittivo, si introduce il principio della moderazione d'imposta il quale è ignoto ai paesi, e sono ben

quattro in Italia, che sono retti a catasto geometrico estimativo. Il catasto deve tener conto anche di periodici infortuni: e d'altra parte nelle imposte dirette e nella fondiaria, in specie si ricerca certezza assoluta di somme da riscuotere a determinate scadenze.

Nonostante queste ed altre non meno gravi considerazioni, che taccio per brevità, a quel principio di eventuale moderazione dell'imposta, a causa di infortuni, non si oppone la Commissione, perchè l'opposizione si sarebbe dovuta risolvere in una proposta di modificazione al progetto di legge, mentre per interessi e riguardi, che tutti sentono ed intendono, non si voleva e non si poteva apportarvi modificazioni.

Peraltro a noi giova confidare, che questo beneficio della moderazione dell'imposta dato ai contribuenti, e subordinato alle due condizioni di cui dirò appresso, valga a mantenere più rigoroso e sobrio il novero delle detrazioni dalla rendita netta a causa di infortuni, che sono normalmente concesse in deduzione alla rendita dei fondi. E se il principio della moderazione d'imposta avrà questo effetto, di far cioè determinare con maggiore sobrietà e rigore la serie delle deduzioni per infortuni, di guisa che non se ne esagerino le ricorrenze e gli effetti, e non se ne comprendano di natura straordinaria, questo sarà un correttivo molto efficace.

Le due condizioni stabilite per ottenere la moderazione d'imposta sono molto opportune; l'una è che la rendita ordinaria del fondo sia mancata per non meno di due terzi; la seconda, che l'infortunio, pel quale si domanda la moderazione di imposta, non sia stato già contemplato nelle detrazioni fatte alla rendita del fondo.

Ma qui occorre domandare due dichiarazioni al Governo.

Si è trasportata nel catasto geometrico, e nella imposta commisurata alle rendite in esso accertate, una disposizione ad esso impropria, e che anzi era una eccezione nel catasto descrittivo delle provincie meridionali. Ora la Commissione domanda, se si manterranno le disposizioni del regolamento del 1817, fatto per le provincie napoletane, e che poi fu esteso alle siciliane; vale a dire che i proprietari od i comuni interessati ad ottenere la moderazione d'imposta, debbano anticipare la metà delle

spese, come testualmente quel decreto dice, e quindi ad operazione compiuta rimborsare tutta la spesa.

Se si lasciasse libero ed aperto l'adito alle domande, per modo che chiunque con un foglio di carta bollata possa, senza alcun suo rischio, domandare una moderazione d'imposta, ed obbligare l'Amministrazione per ciò solo alla più o meno dispendiosa verifica dei fatti, sarebbe un compito, un disturbo troppo grave per l'amministrazione stessa, non vi sarebbe freno alle irragionevoli domande.

Su questo punto è facile e pronta la risposta; e la Commissione confida di averla conforme al proprio avviso, il quale si informa e a principio di giustizia, e all'interesse della finanza.

La somma dell'imposta viene moderata o rilasciata; giacchè in quei regolamenti ai quali accennava si usa la parola rilascio, o moderazione, quella per significare l'abbandono totale, e questa l'abbandono parziale della imposta.

Or bene, le somme d'imposta che si perdono per rilascio o per moderazione, verranno reimposte?

È una questione grave.

La Commissione ricorda le dichiarazioni affermative fattegli dall'onorevole Ministro e ne ha preso atto; a dir vero, noi credevamo aver fondamento a dubitare, giacchè, secondo noi, *reimposizione e contingente* sarebbero due termini correlativi.

Abbandonato il contingente, meno facilmente si spiega la reimposizione.

Infatti, anche nelle stesse provincie siciliane e napoletane, quando venne stralciato l'estimo dei fabbricati da quello dei terreni; e rimanendo i terreni soggetti ad una imposta per contingente, i fabbricati furono invece sottoposti ad una imposta di quotità, cessò per questi la reimposizione.

Il nostro dubbio non è dileguato; ma l'onorevole Ministro opina, fondandosi sull'art. 46 della legge, il quale vuole che per moderazione d'imposta non soffra mutazione il contributo generale, che il bilancio dello Stato debba essere reintegrato d'ogni somma a titolo di rilascio o moderazione d'imposta perduta sulla competenza d'un anno.

La Commissione ha preso volentieri atto di questa ministeriale dichiarazione.

Si avrebbe un nuovo temperamento, anzi un

compenso al principio della moderazione dell'imposta; se non che giova a questo proposito fare anche all'onorevole Ministro una considerazione, che ha una portata amministrativa pratica.

Ammissa la reimposizione, può forse in riguardo allo Stato sorgere la necessità che siano ricostituiti i contingenti *a posteriori*, cioè formati dalla applicazione della aliquota normale alle rendite imponibili accertate; contingenti che forse è necessario costituire anche per l'interesse dei comuni e delle provincie, perchè i comuni e le provincie, nel determinare i loro centesimi addizionali, debbono conoscere l'ammontare della imposta che l'erario dello Stato in principale riscuote. Se non si restituiscono dei contingenti provinciali, che cosa avverrebbe per effetto della reimposizione? Si ponga a caso, che la moderazione d'imposta in un anno si limiti a 100 mila lire; se non si hanno contingenti, sarà necessità modificare da un anno all'altro l'aliquota dell'imposta, sopra cinque o sei milioni di articoli di ruolo in tutto il Regno.

Amministrativamente questo parve e pare alla Commissione assai grave inconveniente; che, data la reimposizione, merita la più attenta considerazione dell'onorevole Ministro delle Finanze. Ove poi a questa materia della reimposizione non potesse essere interamente provveduto col regolamento, sarà uno di quegli argomenti ai quali ieri accennava l'onorevole Presidente del Consiglio, che coll'andar del tempo (cosa del resto logica e necessaria) daranno luogo a minori leggi complementari di questa.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io credo veramente che non si verificheranno mai gli inconvenienti ai quali ha accennato l'onorevole Relatore; il quale opportunamente ha ricordato le due condizioni alle quali è vincolato il diritto di ottenere la moderazione, o rilascio d'imposta per gli infortuni straordinari, e cioè la prima, che manchi la rendita per due terzi; la seconda, che si tratti di un infortunio straordinario non considerato dal catasto (cosa assai rara).

Siamo dunque in un tema proprio di eccezioni assai rare.

Detto ciò risponderò alle due domande categoriche dell'onorevole Finali. La prima: le spese

delle verificazioni tecniche locali dovranno anticiparle i proprietari che domandano la moderazione, o l'esonero parziale dell'imposte?

Rispondo affermativamente. Anche nei regolamenti napolitani le spese dovevano essere anticipate. Per conseguenza l'Amministrazione stabilirà nel regolamento esecutivo della legge che non si darà luogo a verificazioni speciali dei danni lamentati dai proprietari che chiedono moderazione d'imposte, se non quando sia anticipata la spesa occorrente per le verificazioni e le procedure necessarie: quindi sotto questo aspetto nessun danno vi sarà per la finanza.

La seconda domanda è più importante: vi sarà perdita per la finanza o vi sarà reimposizione?

Io confermo la dichiarazione che feci nel seno della Commissione cioè: che vi sarà reimposizione. E la necessità della reimposizione si desume dall'art. 46, dove si dice:

« Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'art. 35 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento, non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno ».

Il che significa in altre parole che daranno luogo a reimposizione sul contributo generale del Regno questi tre casi: lo scarico, quando si conosce che l'imposta non era dovuta per errore incorso nella formazione del ruolo; la moderazione, caso riguardante l'articolo che si sta discutendo; l'inesigibilità quando si sia proceduto inutilmente agli atti esecutivi mobiliari ed immobiliari.

Questi tre casi daranno luogo alla procedura della reimposizione. Ma per operare cotesta reimposizione è egli necessario di costituire i contingenti speciali dell'imposta?

Io dico di no. Oggi si stabilisce un'imposta di quota con un contributo generale invariabile. I contingenti speciali spariscono e non possono essere più ricostituiti. Vuol dire adunque che la reimposizione, si farà sul contributo generale che secondo il concetto della legge deve rimanere inalterato.

Ma qui l'onorevole Senatore Finali dice: rifarete i ruoli che comprendono circa 6 milioni di partite per l'aggiunzione di una piccola quota di reimposizione?

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

Ora, non si tratta di aggiungere ai ruoli solo quella piccola quota che deriva dalle reimposizioni per le moderazioni che sono casi eccezionalissimi, ma per le inesigibilità che sono casi molto frequenti.

Noi abbiamo forti somme d'imposta, non esatte, abbiamo errori nei ruoli. La reimposta si fa nell'anno appresso quando l'amministrazione ha fatto il conto esatto di ciò che non ha riscosso per inesigibilità, per moderazione o per iscarico e che deve riscuotere nell'anno successivo.

L'onorevole Finali sa meglio di me in qual guisa si fa anche oggi.

In ogni modo l'amministrazione non sarà imbarazzata più di quello che lo sia oggi, che pur si procede a reimposizione per scarico e per inesigibilità d'imposta.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. La Commissione per certo non vuole continuare questa discussione in parte scientifica ed in parte tecnica. Gli basta aver richiamato su questo punto l'attenzione del Governo, il quale ha fatto alcune importanti dichiarazioni, riconfermando il principio della reimposizione.

La Commissione non potrebbe dichiarare di accettare fin d'ora la soluzione proposta dall'onorevole Ministro delle Finanze.

È questa materia, che egli al certo studierà con quell'acume e colla grande competenza che gli è propria, e giova sperare la risolverà nel miglior modo possibile.

La Commissione non ha esorbitato; credo; quando per mio mezzo ha detto che all'occorrenza si potrebbe provvedere con una di quelle piccole leggi, ormai parlamentariamente note col nomignolo di *legghine*, a cui accennava ieri il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'articolo 38 testè letto e discusso.

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Art. 39.

Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente, per la formazione del catasto.

Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori.

(Approvato).

#### Art. 40.

Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto a eccezione delle seguenti:

Saranno a carico delle provincie:

a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli di ispezione.

Saranno a carico dei comuni:

a) le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) i locali, coi relativi mobili e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori.

(Approvato).

#### Art. 41.

Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e per i reclami e procedimenti relativi, saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'articolo 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

Inoltre le relative tasse di archivio di iscrizione nei repertori notarili, e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorarî dei notari saranno ridotti alla metà.

Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra quest' articolo.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Prego nuovamente la cortesia dell'onor. Ministro di Grazia e Giustizia per qualche schiarimento sopra una espressione che trovo nel penultimo alinea dell'articolo 41. Fra le esenzioni e le diminuzioni di cui si parla in questo articolo vi è quella della *trascrizione ipotecaria*. Ora io conosco una *trascrizione*, prescritta dalla legge per rendere perfetto riguardo ai terzi il trapasso delle proprietà immobiliari e dei diritti reali, veramente non conosco nessuna trascrizione ipotecaria. Si dice *iscrizione ipotecaria*, o d'ipoteca, ma *trascrizione ipotecaria* mi pare veramente una di quelle espressioni che volgarmente possono forse correre, ma che non è adatta nell'esattezza che si deve osservare in una legge.

Se poi siasi piuttosto inteso accennare a riduzione di diritti per le *iscrizioni ipotecarie*; in tal caso il regolamento, il quale pare debba essere il farmaco destinato a guarire tutti i mali di questo progetto di legge, chiarirà meglio che cosa per *trascrizione ipotecaria* siasi voluto dire, ed impedirà così, che con questa locuzione si introduca una nuova terminologia in materia regolata dal codice civile.

Sarei perciò grato all'onorevole Ministro, se vorrà favorire una sua parola in proposito.

TAJANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TAJANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'onorevole Senatore Ferraris stia sicuro che l'interpretazione data all'articolo è quella data da lui.

Però debbo convenire che vi è non completa precisione nella frase, ma nulla più di questo.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Desidererei di avere qualche maggiore schiarimento sopra questo punto del penultimo comma dell'articolo il quale suona così: « Inoltre le relative tasse di archivio (qui ci andrebbe una virgola, si capisce), di iscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonchè quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorarî dei notari saranno ridotti alla metà ».

L'onorevole Senatore Ferraris ha parlato di iscrizione ipotecaria; ma io credo che il legislatore non abbia inteso di alludere a vere iscrizioni ipotecarie, cioè a quelle iscrizioni che si prendono a garanzia di somme che si vuole assicurare sullo stabile.

Io credo che qui si abbia voluto parlare soltanto della tassa di trascrizione del contratto negli uffici ipotecari, e che pertanto si debba leggere così:

« Inoltre le relative tasse d'archivio, d'iscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione negli uffici ipotecari e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà ».

Con questa rettificazione si capisce benissimo che qui si tratta esclusivamente della vera trascrizione, quantunque si adoperino le parole: *trascrizione ipotecaria*, si tratta cioè della trascrizione del contratto negli uffici delle ipoteche. Perciò io ritengo che non si debba riferire questo comma ad alcuna vera iscrizione di ipoteca, perchè qui si sono voluti esonerare quei contratti di cui parla l'articolo, che sono contratti di permuta, e non si sono voluti esonerare dei contratti di mutuo e simili, i quali lasciano luogo all'iscrizione ipotecaria a garanzia del debito.

Adunque mi pare che per escludere qualunque dubbio intorno al concetto di questo comma, sarà conveniente di far sentire nel regolamento, che s'intende di parlare di trascrizione negli uffici ipotecari, e non s'intende di parlare di iscrizioni ipotecarie.

TAJANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TAJANI, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Se nel regolamento ci fosse bisogno di questo schiarimento, non si mancherebbe di inserirlo; ma faccio osservare all'onorevole preopinante che non è possibile supporre una trascrizione od iscrizione ipotecaria senza intendersi che debba farsi negli uffici ipotecari. Ciò non pertanto io credo che i Ministri che hanno proposto la legge terranno conto dell'osservazione dell'onorevole preopinante; e se ne sarà il caso, faranno tesoro della medesima nella formazione del regolamento.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Mi duole di non essermi forse spiegato colla necessaria chiarezza.

Io mi sono indotto a prendere la parola, perchè l'onorevole Ferraris nel suo ultimo discorso ha parlato d'iscrizioni ipotecarie, ed ha parlato di queste iscrizioni come di cosa ben diversa da quello che sono le trascrizioni dei contratti che si fanno negli uffici ipotecari; e mi pareva che il lasciar correre senza rettificazione l'idea espressa dall'onorevole Ferraris, avesse potuto originare, non solo il dubbio ma forse la credenza, che si dovessero ritenere esenti dall'imposta, non solo le trascrizioni dei contratti, ma anche le iscrizioni delle ipoteche che si facesse sopra i fondi dei quali parla questo articolo. Ed è stato appunto per escludere tale dubbio e tale credenza che io ho preso la parola. Perciò insisto nel dichiarare essere mio convincimento doversi interpretare la legge nel senso che non si riferisca minimamente alle vere iscrizioni ipotecarie, ma si riferisca soltanto alle trascrizioni dei contratti che occorrono per gli effetti giuridici che tutti conoscono, e quindi a perfezionamento ed a piena sicurezza del trasferimento di proprietà.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho chiesto di parlare per dichiarare che, pur riconoscendo che l'espressione della legge « trascrizione ipotecaria » potrebbe essere sostituita dalle parole « trascrizione nei registri ipotecari » od anche semplicemente colla parola « trascrizione » che ha per sé sola un senso legale abbastanza chiaro; tuttavia è certo

che la legge si riferisce alle trascrizioni che sono la conseguenza della vendita; per gli effetti legali che le leggi civili danno alla trascrizione del titolo d'acquisto.

In questo senso e non in altro dev' intendersi la disposizione letterale di questo comma dell'art. 41.

Oltre a ciò il regolamento chiarirà facilmente e farà sparire ogni dubbio.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Altra osservazione esigerebbe questo articolo nell'ultimo comma; in cui è detto che tutte queste facilitazioni avranno termine in un decennio.

Noi sappiamo che le operazioni catastali, non sarà possibile di compierle in un decennio, ma ci vorrà forse il doppio di tempo; ora non si potrebbe intendere che da questa disposizione vengono privilegiati soltanto coloro che avranno la fortuna di esser catastati per i primi nel decennio?

Io comprendo benissimo che nello stesso regolamento sarà dichiarato, che si potrà domandare una proroga per tutte le operazioni che non saranno compiute nel decennio, e che ad ogni modo il Governo sarà sollecito a domandare una proroga al Parlamento; ma io ho voluto toccare questa questione per avere una soddisfacente risposta dal Governo e perchè risulti dai nostri atti parlamentari; come un avvertimento dato in questa discussione.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSEDAGLIA, *Commissario Regio*. Credo che qualche cenno di spiegazione potrà calmare le apprensioni dell'illustre Collega Cencelli.

Avverto che queste disposizioni si riferiscono alle permutate od alle vendite che possono compiersi in occasione della delimitazione e terminazione, che è un atto affatto preliminare e precede anche al rilevamento. E siccome è disposto nella legge espressamente che le operazioni dovranno cominciare in modo simultaneo e continuarsi con tutta l'energia per tutta l'estensione del regno; è certo che non dopo dieci anni, ma molto prima avremo oltrepassato lo stadio preliminare della delimitazione; tanto è vero che la Commissione della Camera avea

dapprima pensato ad un termine di soli cinque anni, che poi per maggior comodo e sicurezza è stato portato a dieci. Il catasto potrà ben durare venti anni, ma per l'insieme delle sue operazioni, non certo per quelle a cui sole può riferirsi il termine anzidetto.

Senatore CENCELLI. Ringrazio l'onorevole Commissario Regio delle date spiegazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 41.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 42.

Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il Ministro prima di attuare il catasto dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili.

(Approvato).

#### Art. 43.

È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente, di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.

Il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'art. 38.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. In relazione alle osservazioni fatte all'art. 34 riguardanti la conservazione del catasto, osservazioni alle quali

l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto così favorevole accoglienza, la Commissione osserva che fra le facoltà, le quali espressamente sono indicate all'art. 43, poteva essere per la sua importanza specificatamente compresa anche quella di provvedere alla conservazione del catasto; ma il non essere compresa non toglie che il Governo usi di una facoltà, come legittimamente e statutariamente gli compete.

Senatore MESSE DAGLIA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MESSE DAGLIA, *Commissario Regio*. Posso assicurare che questa facoltà era considerata ed è nelle idee del Governo, come è già implicitamente inclusa nella disposizione della legge, laddove è detto che « è data facoltà al Governo di provvedere con regolamento deliberato nel Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge ».

Questa è la norma generale; poi si aggiunge: « e specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe, ecc. », contemplando alcuni casi che hanno rapporto coi vari articoli della legge, dove questa si è espressamente riferita al regolamento. Forse si è sorvolato senza avvedersi a quest'altro caso importantissimo della conservazione del catasto, anche per il riguardo che questa potrà assumere nuova importanza in seguito all'altra legge prevista, con cui dovranno regolarsi gli effetti giuridici del catasto; in attesa della quale sarebbe forse intempestivo di sancire fin d'ora nel regolamento le norme che dovrebbero servire per la conservazione definitiva.

Siffatta legge, che dovrebbe essere proposta entro due anni, potrebbe, in rapporto coi principî che sarà per sancire, variare alquanto anche le condizioni richieste per la più esatta conservazione del catasto agli effetti civili, considerarlo più strettamente in rapporto colla conservazione delle ipoteche, introdurre forse anco in quest'ultima delle mutazioni, che più la accostino al sistema seguito in qualche altro Stato, dove la conservazione delle ipoteche sta alla dipendenza immediata del Ministero di Grazia e Giustizia, siccome il naturale conservatore e tutore del diritto.

Con che non intendo per mia parte di pregiudicare alcuna questione di merito in argo-

mento; rilevo soltanto una circostanza che potrebbe consigliare di soprassedere per ora alle norme per la conservazione definitiva del catasto, in vista della nuova legge che si attende, e ritenuto che tali norme non dovranno servire che a catasto compiuto.

Vi sono bensì due casi speciali a cui bisognerà provvedere in tempo, l'uno dei quali immediato, e l'altro eventuale e meno remoto che quello del catasto generale.

Il primo è di quella conservazione provvisoria che si deve fare durante l'operazione stessa del catasto, cui accennava l'onorevole Relatore, e ha risposto l'on. Presidente del Consiglio.

E qui io credo che abbiamo anche in paese delle norme molto opportune; abbiamo delle pratiche già seguite e che possono servirci utilmente di guida.

L'operazione del catasto trapassa via via per più stadi, durante i quali si verifica naturalmente anche una specie di conservazione, che lo tiene più o men bene al corrente delle mutazioni che possono verificarsi nell'intervallo.

Si comincia il rilevamento, e la mappa va accompagnata dal rispettivo *sommario*, o come altrimenti si chiami, che ne è il documento descrittivo, e in cui si contiene anche l'elenco dei possessori; poi, quando si viene all'atto del così detto *classamento*, ossia l'attribuzione ai singoli fondi della competente qualità e classe, si perfeziona e si compie la mappa, portandovi le linee interne delle classi, e nel medesimo tempo si può mettersi in corrente anche di altre mutazioni sopravvenute.

Più oltre conviene pubblicare il catasto, per far luogo ai reclami, sieno questi *generici* contro le tariffe da parte dei corpi a ciò chiamati per legge, ovvero *individuali* da parte dei privati, per ciò che li riguarda singolarmente presi, e che è il così detto *catasto di pubblicazione*. Il che dà luogo a nuove rettificazioni, che servono a portar a giorno la mappa e i registri.

Si viene finalmente all'ultimo stadio, che è quello del *catasto di attivazione*, al quale si può far precedere un termine per le volture occorrenti, potendo altresì giovare di quelle che devono già essere eseguite nei catasti esistenti.

Accenno a cotesto procedimento, che sarebbe

quello seguito nel Lombardo-Veneto, e che corrisponde all'intento desiderato della necessaria conservazione durante l'operazione stessa del catasto.

La stessa conservazione definitiva dovrebbe poi cominciarsi con una lustrazione, giacché al momento in cui si viene ad attivare il catasto, non tutto può trovarsi esattamente al corrente, e giova che non s'indugino le necessarie rettificazioni.

Tutto ciò potrà essere d'altronde nuovamente studiato e perfezionato, pur partendo da quelle pratiche che già s'incontrano, come or ora accennava, in alcuno dei nostri migliori catasti.

L'altro caso a cui potrà essere necessario di provvedere in tempo, e prima che avvenga l'attivazione definitiva del catasto per tutto il regno, è quello delle provincie a cui colla presente legge si accorda la facoltà di chiedere sotto certe condizioni che si anticipi per esse il nuovo estimo, attuandolo intanto in via provvisoria.

Il termine a ciò fare è invero alquanto lungo, di sette anni, e potrebbe anche darsi che in questo intervallo non sia peranco sancita quella legge sugli effetti giuridici del catasto a cui or ora alludeva.

Convorrà pertanto provvedere a cotesta eventualità, e predisporre le norme per la conservazione del catasto anche per siffatto caso di anticipata e provvisoria attivazione del catasto in singole provincie.

Per cui quando sarà il caso di fare il regolamento, bisognerà tener sott'occhio tutte queste combinazioni, e cioè la conservazione definitiva, subordinata alla possibilità di nuove norme in vista della legge promessa sugli effetti giuridici del catasto; la conservazione del catasto provvisorio per le provincie che lo ottenessero anche prima; e quanto più specialmente riguarda la tenuta in evidenza del catasto durante l'esecuzione stessa del medesimo, e che è il punto a cui urge di provvedere senz'altro indugio.

Nessun dubbio, ripeto, che tutto questo dovrà entrare nel regolamento per la generale esecuzione della legge, se anche non sia stato in essa specificato distintamente, come si è creduto bene di fare per altri casi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la pa-

rola, pongo ai voti l'art. 43 testé letto e discusso.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 44.

Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento Modenese ordinato colla legge 4 gennaio 1880, n. 5222 (serie 2<sup>a</sup>).

(Approvato).

Art. 45.

I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge salvo le disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 46.

Compite tutte le operazioni catastali si provvederà per legge all'applicazione del nuovo estimo.

In base all'aliquota del sette per cento sul reddito imponibile, si fisserà il contributo generale del Regno.

Se questo contributo oltrepassasse i cento milioni, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificassero giusta l'articolo 35 nei redditi catastali, le quote non percepite per ragione di scarico, moderazione e inesigibilità nei casi determinati dalla legge e dal regolamento non daranno luogo a mutazioni nel contributo generale del Regno.

Pei comuni nei quali l'imposta, per effetto dell'applicazione della nuova aliquota, supererà l'attuale imposta erariale, gli aumenti saranno distribuiti gradatamente in dieci anni.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'art. 46 ne vale molti di questo progetto di legge. Si può dire, che la somma finanziaria della legge, indipendentemente dal catasto per fini della perequazione degli estimi e dell'imposta, è in questo art. 46.

Consenta quindi il Senato che la Commissione richiami su questo la sua attenzione; che esprima le dubbiezze ispiratele da diligente studio dell'argomento, e promova spiegazioni persuasive, se è possibile, dall'onorevole Ministro.

In questo articolo, che esclude ogni intento fiscale, poichè limita il massimo prodotto della imposta a 100 milioni, si stabilisce *a priori* una aliquota del 7 per cento sul reddito imponibile; e poichè, con questa aliquota sembrerebbe che il Governo si affidi di nulla perdere sull'attuale prodotto dell'imposta sui terreni, può essere considerata intempestiva, e non rassicurante l'avvenire della finanza.

Difatti quanto renderà questo 7 per cento? Il suo prodotto dipenderà dall'ammontare delle rendite nette ed imponibili che risulteranno dalle operazioni catastali. Porteranno presumibilmente queste operazioni una somma tale, che si possa sperare un prodotto non inferiore all'attuale che è di 96 milioni? V'è argomento di probabilità se non di certezza?

Ammettiamo che si possa far un calcolo largo, tenendo conto del progresso indubitato che da mezzo secolo in qua è avvenuto nell'agricoltura in Italia, che ha acquistato tanto nell'estensione, che nell'intensità. Il fatto non ha bisogno di statistica per essere dimostrato; lo dimostra il solo aumento della popolazione nel cinquanta per cento circa, a cui i prodotti del nostro suolo bastano, con piccola deficienza alla quale si supplisce colla importazione; mentre poi altri nostri prodotti agrari hanno trovato di recente la via dei commerci esteriori; e quindi ad una certa larghezza di previsioni non si può contendere il campo.

Ma noi avremmo preferito si fosse lasciata all'avvenire la determinazione della aliquota; poichè siccome c'è il presupposto che debba rendere 100 milioni o a un di presso; lo stabilire fin d'ora l'aliquota può compromettere troppo questa previsione.

Perchè il 7 per cento renda i 100 milioni

o a un di presso, quale dovrebbe essere il risultato della catastazione generale? Circa 1400 milioni. Questi 1400 milioni danno 98 milioni cifra intermedia tra il prodotto attuale e i 100 milioni, che pare quasi l'ideale del progetto di legge. Ma presumibilmente li avremo o no questi 1400 milioni?

Si deve notare innanzi tutto, che i primi calcoli, i quali davano questa somma, erano basati sopra un metodo di valutazione dei prodotti agrari che portava, come abbiamo già osservato, la stima dei terreni più in alto, di quel che sia per risultare dal metodo di valutazione che è stato dalla Camera approvato.

Non dirò di quanto sia per essere inferiore; mancano anche gli elementi ad un calcolo completo.

Ma se fosse per esempio inferiore di un sesto al metodo di valutazione anteriore, naturalmente i 1400 milioni dovrebbero essere ridotti di un sesto, ossia si ridurrebbero a meno di 1200 milioni, e in questo caso si perderebbero circa 14 milioni sul prodotto attuale.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. La perdita sarebbe di 12 milioni.

Senatore FINALI, *Relatore*. Sì 12; e non è meraviglia che io debba accettare la rettificazione dell'onorevole Presidente del Consiglio, perchè è maestro in questa materia, e nessuno lo vince nella teoria nè nella pratica.

Resta fermo, che se il metodo approvato di valutazione riducesse di un sesto la estimazione dei prodotti, avremmo qualche cosa di meno di 1,200,000,000, cioè 1166 milioni, in vece dei 1,400,000,000 previsti prima; quindi si avrebbe una perdita alquanto superiore ai 14 milioni, che io avea accennata.

Interrogato l'onorevole Ministro delle Finanze intorno a quest'argomento ci fornì cortesemente ampie spiegazioni; e ci disse che poteva il calcolo dei 1,400,000,000 rimanere intatto, malgrado la mutata base di valutazione, per la ragione che prima in quella di 1,400,000,000 esponeva una cifra inferiore alle risultanze dei suoi calcoli. Ripeto, che una certa larghezza di previsioni è giustificata dal progresso innegabile che si è avuto in Italia, tanto nell'estensione che nell'intensità delle coltivazioni agrarie; ma è debito nostro dirvi, che nullastante le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, un forte dubbio continua a preoccuparci l'animo.

In questa legge è certo che si hanno molti riguardi alla proprietà agraria, riguardi determinati specialmente dalla presente condizione eccezionale dei prezzi d'importanti prodotti quali sono quelli del grano e del granturco; ma non si è egualmente considerato l'interesse della finanza, e l'effetto che essa avrà sul bilancio.

Potrei citare molte delle disposizioni di questa legge, per le quali il bilancio dello Stato dà e non riceve; e resta esposto ad incertezze e pericoli.

Ora possiamo noi confidare in quella larghezza di previsioni, che porta la rendita imponibile a 1400 milioni?

L'onorevole Senatore Messedaglia che ha fatto una Relazione, in cui non so se più è ammirabile la dottrina o il logico coordinamento, ha dato preziose notizie anche intorno a questo.

Egli ha notato come le previsioni in due grandi Stati, l'Austria-Ungheria e la Prussia, sono rimaste smentite dai risultati, mentre sono state abbastanza soddisfacenti in Francia.

Ma abbiamo pur troppo qualche esempio di ciò anche in Italia. Nel paese classico del catasto, cioè il Lombardo-Veneto, nei territori di vecchio censo si fece un'esperienza abbastanza istruttiva. Il fatto ci ha fatto scendere sempre più al disotto delle previsioni.

La Commissione, che con infinito studio preparò la legge di conguaglio, avea trovato, mediante lo spoglio decennale dei contratti di compra e vendita, riscontrato col dato degli affitti, coll'analisi degli estimi e col dato della popolazione, per ogni lira di vecchio censo, un ragguaglio di 7.05 per ogni lira di rendita reale; e per la lira di nuovo censo un ragguaglio di 1.99 e stabiliva così il rapporto per l'una e l'altra di 3.54....

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. È inesatto: solamente 3.25.

Senatore FINALI, *Relatore*... Domando perdono: l'operazione di conguaglio fra il censo vecchio ed il nuovo avea dato 3.54, e fu per certi successivi temperamenti che il rapporto, da 3.54 si ridusse a 3.25.

Se si fosse poi avverata questa rendita del 3.25 a censo nuovo nei territori lombardi di vecchio censo, da questa operazione di trasporto o riduzione di vecchio a nuovo censo, non sarebbe derivata colla applicazione dell'aliquota comune alcuna perdita d'imposta da reimporre

in aggravio, e da distribuirsi sugli estimi tanto di vecchio censo che di censo nuovo. Compreso anche il territorio mantovano di vecchio censo, che ora vien recensito insieme ai territori lombardi rimasti di vecchio censo, vi sarebbe anzi stato, senza alterare l'aliquota d'imposta, un guadagno di 700 mila lire circa, che sarebbe andato a disgravio dell'aliquota stessa sull'intero compartimento lombardo-veneto.

Invece però del 3.25, si è verificato molto meno; e n'è venuta una diminuzione d'imponibile che ha fatto sì che nel territorio di Como, di Milano e di Bergamo, nei quali fu già applicata la imposta sul ragguaglio della lira di censo vecchio a censo nuovo, si sono perdute 309 mila lire, le quali sono state sopraccaricate distribuendole sul resto di estimo che rimaneva vecchio e sull'estimo nuovo. E a questa ragione sui territori che sono ancora da recensire, si avrebbe una perdita di 1 milione e 70 mila lire circa.

La Giunta di censimento di Milano, supposta la rendita vecchia trasformata in nuova col coefficiente di 2.80, calcola che si avrà una perdita di 985,000 lire da reimporre. Stando all'esempio di ciò che è avvenuto, anche questo 2.80 è troppo; e meglio fondato sulla esperienza sarebbe un coefficiente che sta fra 2.60 e 2.70. Di modo che, dopo tanto cammino, dal 1854 ad oggi, siamo tornati al punto in cui si era fermato il Governo austriaco, che nel 1854 aveva ordinato che la ricensuazione si facesse nel rapporto di 2.64; e lo applicò esso a una parte del territorio di Mantova, e la operazione di ricensimento fu, come ben s'intende, oltremodo facile. Noi in cerca d'una maggiore rendita abbiamo occupati anni ed anni e spese non poche, e ci siamo trovati a quello stesso preconcepito risultato. Per la legge del 1877, avevamo poi l'obbligo di recensire a censo nuovo ciò che rimaneva di territorio a censo vecchio in termine di quattro anni. Siamo oramai al nono anno, e non ne abbiamo fatto neppure un terzo! Queste cose ho forse troppo lungamente esposte soltanto per dimostrare con un esempio nostrano e presente che la previsione della rendita ancora da accertare in rapporto ai vecchi catasti è riuscita inferiore alle previsioni.

Ciò premesso, passerò ad alcune considerazioni intorno al probabile risultato generale

della rendita netta imponibile dei terreni, riferendomi a quella tabella che abbiamo messa a corredo della nostra Relazione, principalmente al fine di dimostrare gli effetti della legge di conguaglio del 1864, e le condizioni presenti dei vari compartimenti, rispetto all'imposta considerata nel modo assoluto e nel comparativo.

La colonna sesta della tabella rappresenta l'ammontare degli estimi censuari attuali ridotti tutti ad una lira italiana. Pel compartimento piemontese-ligure la riduzione fu fatta per assimilazione ai circondari comparabili del compartimento lombardo, mancando altro mezzo di più sicura valutazione.

Ora, i nove compartimenti attuali hanno 432 milioni di lire di rendita catastale; nella quale somma sono compresi anche gli estimi delle provincie di Mantova, della Venezia e di Roma.

È presumibile che questi 432 milioni diventino 1400 milioni?

La Commissione, che preparò la legge del conguaglio ridusse gli estimi censuari eterogenei a rendita; e questa rendita con criterî lungamente meditati e provati elevò a rendita effettiva. A queste rendite effettive compartimentali noi abbiamo naturalmente aggiunte, seguendo gli stessi criterî, quelle dei territori, che nel 1864 non faceano per anco parte del Regno. Ebbene quanto in tutto si trova?

Si trovano circa 790 milioni.

E non sono mica riferibili al 1828 questi 790 milioni, come si fa in quel ricensimento lombardo veneto di vecchio censo, che domandiamo al Governo di non estendere là dove non è intrapreso, e sospenderlo per lo meno al 1° gennaio 1888, se prima la legge non lo concede. Col riferirsi nei rilevamenti e negli estimi tanto addietro, di una operazione che dovrebbe essere la più positiva, se ne fa la più ideale, incerta e ipotetica che si possa immaginare.

Le cifre che si leggono nella colonna settima della tabella danno le rendite valutate dalla Commissione che preparò la legge di conguaglio o co' suoi criterî; da quella Commissione di cui veggo presente uno dei principali e più competenti membri, il Senatore Morandini; e che per dare buon fondamento ai calcoli del conguaglio, non ricostituì un passato scomparso dalla faccia della terra, ma s'informò ai contratti e ad altri elementi presi nel decennio fra il 1850 e il 1860.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

Nessuno che intenda nelle cose dei catastri presume che la rendita catastale possa, non che superare, ma solo eguagliare la rendita reale; perchè la rendita catastale è qualche cosa di permanente e di astratto, che non ha mai, altro che per caso, una perfetta identificazione nella realtà delle cose.

Ora ho detto che per trovare 1400 milioni bisogna più che triplicare i 432 milioni di lire catastali o censuarie attuali.

La rendita effettiva corrispondente fu valutata a lire 790 milioni.

Ora abbiamo noi buon fondamento a sperare di potere aumentare catastalmente di 3 quarti questa cifra, di quanto cioè occorrerebbe per raggiungere i 1400 milioni? Si può sperare che in media ogni lira del nuovo catasto italico supererà del 75 per cento quella che secondo la Commissione di conguaglio era la rendita effettiva nel 1860?

Sarà: lo auguriamo per l'avvenire delle nostre finanze. Ma avevamo il dovere di esporre al Senato queste considerazioni, non già per trarne delle proposte, ma perchè il Senato vedesse come noi ci siamo occupati di quest'articolo, nel quale, come ho detto, è la somma finanziaria di questo progetto di legge. Senza assumere aspetto fiscale, che non ha e non doveva avere, e senza cessare di essere proficua e benefica alla proprietà agraria, alla quale già concede il disgravio di circa 28 milioni, la legge avrebbe potuto evitare di prestabilire l'aliquota del 7 per cento, che presuppone un prodotto forse (o senza forse) superiore alle ragionevoli aspettative.

Prestabilita com'è quell'aliquota, crediamo di poter affermare, senza mancare di rispetto agli intendimenti del Governo, che il progetto di legge, mentre è provvido e benefico verso la proprietà e l'industria agraria, non è forse abbastanza riguardoso e sollecito a mantenere l'integrità del bilancio.

Fortunatamente il giorno della generale attivazione del nuovo catasto è lontano; e ci rassicura; e se fu detto alla Camera dei Deputati in mezzo agli applausi, che innanzi al pericolo della patria il Parlamento non si arresterebbe, sia lecito a noi di aggiungere che anche in faccia a necessità inesorabili del bilancio, il Parlamento, ispirandosi al sentimento nazio-

nale, non si arresterebbe innanzi ad un articolo di legge votato venti anni addietro.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Risponderò brevemente, ma spero chiaramente al discorso finanziario dell'onorevole Finali. Mi permetta il Senato di fare una dichiarazione. Il Governo non ha inteso di presentare una legge fiscale, ma di aiutare la patria agricoltura nella crisi che pur troppo attraversa, e di soddisfare ad un antico voto del Parlamento e del Governo, di fare la giustizia.

Abbiamo già dichiarato che, come è avvenuto in altri paesi in condizioni anche meno gravi delle nostre, non si sarebbe potuto conseguire questo duplice intento senza procedere ad alcuni disgravi a favore dell'agricoltura. Quindi abbiamo definito questa legge, una legge di giustizia e di progresso economico e nel tempo stesso una legge di sgravio.

L'intento fiscale dunque non vi è stato, e mi permetto di aggiungere che non vi poteva essere.

Ma come avviene anche nelle cose finanziarie, dove non sempre due volte due fanno quattro, dove non è vero tutto quello che si vede, ma è molto più vero quello che non si vede, e non si tocca, è pure un grande progresso per la finanza dello Stato una riforma per la quale l'imposta fondiaria possa essere maneggiata agevolmente, e possa servire in modo efficace nei casi di bisogni finanziari, anche per coprire deficienze dei bilanci se mai ne fosse il caso. Una delle debolezze del nostro sistema finanziario, è appunto la sperequazione, e la rigidità forzata dell'imposta sui terreni. Tutte le imposte si possono rimaneggiare e modificare, e possono avere una certa elasticità, per servire ai bisogni finanziari, eccettuata l'imposta sui terreni. Nelle condizioni attuali, non solo essa è disuguale e gravosa al progresso della agricoltura, ma è contraria ad ogni buon concetto finanziario, perchè non può venire in aiuto ai bisogni del bilancio qualora si verificassero.

Premesse queste dichiarazioni io rispondo ai dubbi d'ordine fiscale esposti dall'egregio Relatore.

Io certamente non difendo il sistema di pre-

stabilire ora un' aliquota che dovrà essere applicata di qui a 20 anni. Non lo difendo in massima, perchè teoricamente l'onorevole Finali avrebbe ragione; ma quando noi pensiamo che l'industria agraria in Italia dopo i lavori importantissimi di una solenne Commissione di inchiesta, reclama immediati ed efficaci aiuti, e quel che è più, vuol essere assicurata per l'avvenire e non lasciata in balia delle sorti variabili, e delle vicende del bilancio, io credo che in questo momento psicologico, in cui noi ci siamo trovati, l'assicurare ne' limiti del possibile le sorti della proprietà fondiaria, prestabilendo, anche contro le consuete regole, fin d'ora ciò che intendiamo ricavare da questo tributo, il dare questa garanzia o questo pegno di buona volontà del Governo ai proprietari delle terre, sia qualche cosa che valga assai più dello sgravio stesso. Ma, dice la Commissione, le sorti della finanza potranno essere compromesse, imperocchè voi non arriverete ad ottenere i 100 milioni che presagite dall'aliquota del 7 per cento.

Io non lo so; potrebbe aver ragione la Commissione, potrebbe aver ragione il Ministero. È una cosa questa congetturale, eventuale e futura.

Ma vediamo quali sono gli argomenti del dubbio.

Non si pone in dubbio il progresso della nostra agricoltura da un mezzo secolo a questa parte; lo ha detto molto bene l'onorevole Finali. Non si pone in dubbio da nessuno che la rendita effettiva dei terreni è molto più alta della rendita censuaria. Ma fino a qual punto si verificherà un aumento della rendita effettiva che si accerterà con il nuovo catasto? Arriverà fino a quel punto che con l'aliquota del 7 per cento, possa darci una somma di contributo generale di 100 milioni, o giù di lì?

L'onorevole Finali ne dubita; in primo luogo per alcune disposizioni che sono in questo progetto di legge, in secondo luogo per alcuni fatti sperimentali che egli ha citato.

Le disposizioni che sono in questo progetto di legge si riducono poi sostanzialmente per la tesi attuale; alla base della valutazione, che è la media dei tre minimi.

Ma ho già detto poco avanti, quando si è discusso l'articolo, che sebbene la rendita che sarà accertata sopra questa base, resulti al-

quanto inferiore a quello che sarebbe accertata sulla base della media dei prezzi del dodicennio; pur nondimeno vi è un correttivo importantissimo nella minore somma delle spese di coltivazione che se ne ritrarranno; poichè se la rendita sarà accertata sulla base dei tre anni minimi di prezzi, anche le detrazioni, le spese di coltivazione, i contributi, i salari che vanno via via crescendo, saranno considerati secondo la base dei tre anni minimi.

Sono questi due termini che si compenseranno abbastanza largamente; e sebbene non siano complete le statistiche per tutti i prodotti, e quantunque sia vera l'osservazione fatta dall'onorevole Finali, che cioè un triennio minimo per un prodotto non sempre coincide col triennio minimo di un altro prodotto, pur nondimeno non si può porre in dubbio che alcuni prodotti del suolo anche considerati negli anni di prezzi minimi, hanno dato sempre, secondo le statistiche del Ministero del Commercio, un prezzo abbastanza più remuneratore di quello che era allorchè si formarono i catasti attuali, e la legge di congruaggio del 1864. Ciò è innegabile. Quindi un aumento di compensazione l'avremo anche da queste, e a me non pare proprio d'essere esagerato ottimista, se dico che l'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati col sostituire tre anni di prezzi minimi alla media del dodicennio, non possa apportare divario assai grande. Ma abbiamo un fatto sperimentale che è stato lungamente commentato dall'onorevole Finali. Il ricensimento della bassa Lombardia è stato una grande delusione.

Di fatto credevamo di trovare nel ragguaglio, del vecchio al nuovo censo, una aliquota di 3.25 ed invece l'aliquota è soltanto di 2.64 pei comuni del basso milanese che sono stati ricensiti.

Ma noti, l'onorevole Finali, che la legge del 1877 ordinava il ricensimento dell'estimo in relazione al 1828.

Ora il 3.25 era un coefficiente (mi pare) relativo all'estimo del 1864, non all'estimo del 1828; e non è da far grande meraviglia se questo 3.25 non l'abbiamo trovato nel ragguaglio dell'estimo di quei terreni al 1828.

In ogni modo si può egli argomentare da questo che la rendita imponibile dei terreni della bassa Lombardia, sia quale è valutata per effetto della legge del 1877?

Io dico di no; ed anzi pare che si possa affermare che sarà almeno eguale al 3.25, poichè questo 3.25 era il coefficiente del 1864 ed il 2.64 è il coefficiente del 1828.

L'onorevole Finali ha anche detto a questo proposito che vi è stata la perdita di un milione....

Senatore FINALI, *Relatore*. No, scusi, ho detto vi sarebbe.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*.... Ma mi pare, se non ho male intese le sue parole che egli abbia preso la cifra differenziale per la cifra integrale.

325 mila lire l'abbiamo già sgravate al basso milanese; non rimangono che 700 mila lire presuntive ancora che si dovrebbero reimporre alla Venezia e alla metà della Lombardia, ma in tutto formano il milione o poco meno. Il milione rappresenta queste due cifre. Dico questo per rettificare.

Senatore FINALI, *Relatore*. Può darsi che la cifra citata non sia esatta.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Tutta la perdita presuntiva sarebbe di un milione o qualche cosa meno; 325,000 lire sono già reimposte, dimodochè rimane una cifra differenziale di 700 mila lire, e non più.

L'onorevole Finali si è poi riportato ad una tabella diligentemente costruita e stampata nella Relazione della Commissione. Ivi si vede come la rendita censuaria prima del conguaglio della legge del 1864, era di 432 milioni. In seguito ai lavori della Commissione del conguaglio del 1864 questa rendita fu elevata a 790 milioni...

Senatore FINALI, *Relatore*. Di rendita effettiva, non censuaria.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*.... di rendita effettiva, ma netta e precisamente la base dell'imposta attuale sono i 790, non i 432 milioni.

Ora, per arrivare ad un contributo generale di 98 o 100 milioni coll'aliquota del 7 per cento, si dovrebbe raddoppiare ed anzi meno che raddoppiare la rendita effettiva e non triplicare la rendita di 432 milioni, come mi pare abbia asserito l'onorevole Relatore....

Senatore FINALI, *Relatore*. Bisogna aumentarla di tre quarti, ovvero quasi raddoppiarla. Questo io ho detto.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*... Meno che raddoppiarla bisogna aumentarla soltanto di tre quarti, mentre mi pareva di avere inteso dal-

l'onorevole Senatore Finali che bisognava triplicarla.

Orbene, vi sarà egli fra vent'anni una rendita effettiva di tre quarti superiore alla rendita che fu accertata nel 1864?

Ecco dunque il problema. Il progresso agrario, l'aumento di prezzo di alcuni prodotti in questi venti anni; nuove terre bonificate e messe a coltura; la coltura resa più estensiva; grande quantità di capitali immobilizzati nella terra, un progresso agrario è indubitato, poichè ben ha detto l'onorevole Finali che la popolazione è accresciuta del 50 per cento, e la nostra importazione dei cereali dall'estero non è cresciuta in questa proporzione. Ora, tutto ciò produrrà o no la conseguenza che la rendita accertata nel 1864 sia tre quarti inferiore alla rendita che si dovrà accertare, vale a dire i 790 milioni si aumenteranno di circa tre quarti della somma primitiva, cioè si arriverà circa ai 1400 milioni? L'onorevole Finali ne dubita, io non posso darè al Senato una affermazione contraria ai suoi dubbî, ma credo che il suo dubbio sia alquanto esagerato.

Io posso dire soltanto questo, che avendo posto il quesito nei termini che ho ora indicati al Senato, agli uomini tecnici che mi parevano più competenti, ho avute risposte assai più larghe di quelle che io esposi alla Commissione del Senato. E queste risposte sono state confortate da fatti speciali, per le perlustrazioni che si sono operate nelle provincie meridionali, e per altre verificazioni tecniche che l'amministrazione del catasto ha dovuto operare in casi speciali.

Insomma, le informazioni degli ufficiali tecnici ai quali ho posto il quesito in questi termini, sono state tali da poter indurre il Ministero, non nella certezza, ma nella presunzione che l'aliquota del 7 per cento, applicata alla rendita imponibile che risulterà dal nuovo catasto, potrà dare una somma presso a poco di 100 milioni.

Evidentemente, noi non possiamo fare previsione per un lungo periodo di 20 anni; e se compiute le operazioni catastali si troverà che il vaticinio dell'onorevole Finali sia vero, indubitatamente il Parlamento provvederà a stabilire l'aliquota più alta.

Il Parlamento non è legato con questa legge;

nè si può dire che con essa sia compromesso il futuro.

Di qui a 20 anni, o Signori, quale sarà la condizione economica del paese, quali saranno le condizioni del bilancio dello Stato? È molto difficile il prevederlo.

Se le condizioni economiche del paese volgeranno meglio di ora, se la crisi agraria sarà interamente cessata, se in grazia anche di questi provvedimenti, l'agricoltura del nostro paese prenderà un più largo sviluppo, di certo allora si potrà anche tollerare una somma d'imposta sui terreni superiore a quella che noi oggi prevediamo; ma se invece a quell'epoca la crisi agraria fosse persistente, le condizioni economiche dell'agricoltura fossero tristi, come purtroppo sono triste oggigiorno, e vi fossero altre fonti di entrata meno nocive all'economia generale, allora il Parlamento potrà benissimo far pesare sulla terra un'imposta più lieve ed aggravare la mano sopra altri contribuenti.

Ora nulla è pregiudicato, nessun problema si economico che finanziario viene ad essere pregiudicato con questo progetto di legge, il quale, ripeto ancora una volta, ha il solo scopo di garantire i proprietari dei terreni che questa legge non è mossa d'alcun intento fiscale.

Io non so se queste spiegazioni avranno valso a dileguare in parte il dubbio dell'onorevole Finali. Del resto sono pronto a dare maggiori schiarimenti.

Intanto lo prego di riflettere che siamo in un campo puramente congetturale, che è assolutamente impossibile affermare o negare una tesi. Ciò di cui posso assicurare l'onorevole Senatore Finali si è che il Ministero non si è avviato leggermente per questo cammino, e crede non aver nulla compromesso e di non avere anche in quest'occasione dimenticato il bilancio dello Stato.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'onorevole signor Ministro ha esposto una serie d'importanti considerazioni; ed ha fatto alcune dichiarazioni di cui il Senato deve apprezzare tutta l'importanza.

Evidentemente quello che sarà il bilancio da qui a 20 anni, nessuno lo sa; del pari noi non sappiamo quale sarà il sistema che in allora prevarrà in materia d'imposte; questo dipen-

derà dall'andamento politico che piglieranno gli Stati in Europa, l'Italia in specie. Da qui a venti anni possono succedere molte cose; e dipende in gran parte dal sistema di Governo più o meno democratico e dal suo spirito la prevalenza che può avere nell'ordinamento tributario dello Stato o il sistema d'imposte dirette o quello d'imposte indirette.

In quanto all'argomento che il signor Ministro giustamente chiamava congetturale, io non risponderò ad alcuna delle sue considerazioni appunto attesa l'indole delle medesime; ma gli dirò solamente che la base del mio ragionamento era un po' diversa da quella che egli ha supposto; ciò che mi farebbe credere che la base vera del mio ragionamento sia abbastanza solida.

Se io trovassi stabilito dalla Commissione di cui faceva così competentemente parte il nostro Collega Morandini, la rendita censuaria del 1864 a 790 milioni, ammetterei facilmente queste previsioni di un aumento di  $\frac{3}{4}$  della rendita censuaria; ma i 790 milioni non sono mica di rendita censuaria, sono di rendita effettiva, netta, la quale è sempre superiore alla rendita censuaria.

Partendo dai dati risultanti dalla tabella annessa alla Relazione, io affermai che per avere 1400 milioni, bisogna che la rendita censuaria del 1864 (che era di 432 milioni) si triplichi; pigliando le mosse da 790 milioni di rendita effettiva, bisogna, pur rendendola catastale, aumentarla di più che  $\frac{3}{4}$ .

Questo è stato il mio ragionamento.

Ma, ripeto anch'io, si tratta di argomenti molto congetturali; di guisa che il venire ad una assoluta conclusione è estremamente difficile, ancorchè all'uopo si squadernassero dei dati statistici, con computi non sempre facili e poco piacevoli.

Solamente mi permetta l'onorevole mio amico, Ministro delle Finanze, osservargli, che non bisognerà aspettare per tutte le provincie tutti i venti anni per vedere gli effetti di questo 7 per cento.

C'è l'art. 47 del progetto di legge, il quale, con una disposizione che in apparenza le abbraccia tutte, mentre in verità vi sono provincie le quali si trovano in condizioni privilegiate per circostanze di fatto, dà facoltà alle provincie di ottenere assai prima l'applicazione

dell'aliquota del 7 per cento, o quanto mai minore, in nessun caso maggiore di questa.

Di regola sono sette anni, invece di venti, e per le provincie modenesi anche meno.

Del resto l'avvenire dirà quali siano le previsioni meglio fondate. Dal momento che il signor Ministro ammette anch'egli, che il Parlamento dovrà provvedere secondo i bisogni del bilancio, la Commissione non ha altro da aggiungere.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. L'onorevole Finali ha accennato ad un'altra ferita al bilancio per l'applicazione anticipata ad alcune provincie del 7 per cento; ma ha dimenticato che nello stesso progetto di legge vi è un articolo il quale devolve a beneficio del Tesoro l'imposta sui beni non censiti, imposta che la Commissione parlamentare calcolava, se mal non rammento, fino ad otto milioni...

Senatore FINALI, *Relatore*. Rendita di otto milioni.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*... l'imposta, almeno nella discussione, si calcolava a questa somma, della quale la Commissione parlamentare intendeva di stabilire un conto corrente col Tesoro, perchè servisse a disgravare le provincie più aggravate.

Vi è la Relazione della Camera de' Deputati su tutto questo argomento de' beni censibili e non censiti. Quindi il Tesoro avrà un ristoro da quella parte, e credo che questo ristoro se non raggiungerà la cifra che ho indicata, che è anche una cifra congetturale e presuntiva, sarà certo abbastanza ragguardevole.

Del resto il Parlamento potrà sempre provvedere in qualunque contingenza; ed io ho inteso solamente di dire che noi non abbiamo nè pregiudicato, nè compromesso l'avvenire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 46 testè discusso.

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

#### Art. 47.

I lavori per la formazione del catasto saranno intrapresi entro due anni, al più tardi, dalla promulgazione della presente legge e continuati

senza interruzione in tutti i compartimenti del Regno.

Se alcuna provincia chiederà per mezzo del suo Consiglio che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta, senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Per le provincie suddette sarà applicata, per decreto reale in via provvisoria l'aliquota d'imposta del sette per cento al nuovo estimo accertato, salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio.

(Approvato).

#### Art. 48.

Fino all'applicazione del nuovo catasto l'imposta sui beni censibili e non censiti apparterrà direttamente all'erario, restando così derogato all'articolo 12 della legge 14 luglio 1864.

Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, rimanendo ferme fino al compimento delle nuove operazioni catastali le disposizioni delle leggi ora vigenti, sono nonpertanto abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817 circa le multe a carico dei possessori di terreni non rivelati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla presente legge.

Sono parimente abolite fin da ora le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.

Non avrà luogo reimposizione dell'imposta corrispondente a discarichi per eccesso di estensione censita, se non in quanto l'imposta sui

detti beni non bastasse a reintegrare i contingenti compartimentali.

(Approvato).

Art. 49.

Il primo decimo di guerra aggiunto al principale della imposta fondiaria è abolito a cominciare dal 1° gennaio 1886.

Il secondo decimo cesserà col 1° luglio 1887.  
Il terzo decimo cesserà col 1° luglio 1888.

(Approvato).

Art. 50.

La facoltà nelle provincie e nei comuni di sovrimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alla imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale.

Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato, che per legge speciale.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Su quest'articolo dirò brevissime parole.

Anzi tutto debbo ricordare con soddisfazione le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio nella seduta di ieri, intorno all'indirizzo di Governo rispetto ai comuni ed alle provincie; il quale è un presupposto della limitazione seria del numero dei centesimi addizionali a loro concessi.

E molto opportunamente in questa legge, benchè riguardi i terreni, la limitazione dei centesimi addizionali si è estesa anche ai fabbricati. Rispetto ai quali non voglio entrare in una discussione finanziaria e scientifica coll'onorevole mio amico il Ministro delle Finanze per determinare la specie della loro rendita in relazione a quella dei terreni o quella dei capitali mobiliari, e la natura della imposta cui vanno soggetti, poichè sarebbe oggi discussione accademica, alla quale il Senato non potrebbe interessarsi che mediocrementemente.

Osserverò solo che fino ad oggi la imposta sui fabbricati, e quella sui terreni furono con-

siderate come due rami dell'albero dell'imposta fondiaria. E senza fare su questo argomento alcuna proposta, la Commissione prega il Governo a voler considerare, che mentre l'imposta dei fabbricati è ragguagliata alla rendita reale ed attuale, l'imposta dei terreni invece è ragguagliata ad una rendita catastale censuaria inferiore alla rendita reale. Queste due rendite, le quali finora ebbero le stesse sorti, alla fine dei conti come si troveranno? Una vedrà la sua imposta del 16 e 25 ridotta al 7 per cento, e l'altra resterà al 16 e 25. L'antica uguaglianza si tradurrà in questo rapporto di 7 a 16 25.

Alla Commissione pare che questo solo rilievo di fatto s'imponga alle considerazioni del Governo. L'art. 25 dello Statuto ben potrebbe essere ricordato anche a questo proposito. Più che dalla parola mia o di altro più eloquente oratore, dovrebbe essere scosso il Governo dai fogli degli avvisi giudiziari ed amministrativi, i quali riboccano di annunci di vendite di case, molto più frequente che non avvenga per i terreni, a causa che i loro possessori non hanno potuto soddisfare al debito dell'imposta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo 50 testè discusso.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 51.

Sarà provveduto con altra legge al riordinamento del sistema tributario dei comuni e delle provincie.

(Approvato).

Art. 52.

I comuni e le provincie possono mantenere i centesimi addizionali di sovrimposta ai terreni e fabbricati ammessi nei loro bilanci purchè non eccedano il limite medio rispettivamente raggiunto nei bilanci 1884-85-86.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate, quanto ai comuni, dalla competente autorità tutoria e quanto ai Consigli provinciali per decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

Restano ferme le condizioni richieste dall'ar-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1886

ticolo 15 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O, e quelle dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1961.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Temendo che alcune provincie e molti comuni per le disposizioni contenute negli articoli 50 e 52 della presente legge possano trovarsi in gravi imbarazzi, io farò, se la benevolenza del Senato me lo permette, una brevissima e modesta osservazione.

La Commissione nella sua Relazione, giustamente lodata, avvertì che la limitazione dei centesimi addizionali continuerà ad essere una delusione, in onta dei nuovi limiti, se il Governo, non mutando via, continuerà a mettere sui comuni o sulle provincie nuovi oneri.

L'onorevole Presidente del Consiglio rispose, che se si vuole limitare la facoltà nei comuni di imporre i centesimi addizionali, sarebbe una contraddizione in termini l'imporre ai comuni stessi gravi spese, e quindi dichiarò che era ferma intenzione del Governo di limitare l'imposizione dei centesimi addizionali, opponendosi all'approvazione di nuove spese non necessarie per parte dei comuni. E sta bene.

Ma quanto alle nuove spese non ancora iscritte nei bilanci, e che saranno obbligatorie in esecuzione di leggi che già sono, o che fra breve andranno in vigore, io domando, come potranno le provincie, come potranno i comuni che già eccedono il limite legale e raggiungono il limite medio del triennio 1884-86, come potranno farvi fronte, se ad essi non è più lecito di oltrepassare assolutamente questo limite?

Mi sia concesso di ricordare il progetto di legge, al quale spero che il Senato darà voto favorevole, sull'aumento degli stipendi dei maestri. È certo che questa legge accrescerà le spese obbligatorie di alcuni comuni, e così parimenti le aumenteranno il progetto di legge per l'insegnamento secondario, la legge sui consorzi, la legge sull'istituzione del tiro a segno e la legge sulle strade obbligatorie, le quali non sono state ancora applicate interamente.

Ove poi per gli effetti delle leggi concernenti le costruzioni delle ferrovie, e le convenzioni ferroviarie, debbano dai comuni e provincie pagarsi le quote che sono a loro carico, e gli arretrati, non dovranno forse ancora aumen-

tarsi le spese obbligatorie dei comuni e delle provincie? Io lascio in disparte quelle maggiori spese che potrebbero verificarsi per l'aumento progressivo che pur troppo si manifesta nel mantenimento dei mentecatti e degli esposti, o per la classificazione di nuove strade provinciali, ed attenendomi semplicemente alle nuove spese, che saranno rese obbligatorie da nuove leggi, o nell'applicazione di leggi esistenti, desidererei sapere in qual modo nei prossimi bilanci potranno le provincie ed i comuni provvedervi.

Se l'interpretazione che ha dato la Commissione all'art. 52 potesse accettarsi, le difficoltà si sarebbero facilmente superate. Infatti nella detta Relazione dell'onorev. Finali si dice che l'art. 52 non deve essere inteso alla lettera; e si suppone che le relative deliberazioni di cui è cenno nel primo comma dell'articolo 52, debbono riferirsi soltanto agli eccessi sulla media triennale; si ritiene che l'articolo stesso debba legittimare lo stato di cose attuale, o a meglio dire quello corrispondente al triennio 1884-86.

Ma io penso che questa interpretazione non possa ammettersi, perchè contraddirebbe apertamente all'art. 50. Infatti, come mai possiamo credere che dopo essersi stabilito con questo articolo che « *La facoltà* nelle provincie e nei comuni di sovraimporre ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alla imposta erariale sui terreni e fabbricati è limitata complessivamente a 100 centesimi per ogni lira d'imposta in principale: » e che « Salvo gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53, tale limite non può essere oltrepassato, che per legge speciale » si permetta poi a quelle provincie o comuni, che già hanno raggiunto questo limite di oltrepassarlo mediante semplici deliberazioni, le quali sarebbero approvate se si tratta di comuni, dalla deputazione provinciale, e se si tratta di Consigli provinciali, per decreto reale? Io ritengo che l'articolo debba essere inteso nel senso che i comuni e le provincie le quali vogliono valersi della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 52 lo possano, ma che occorra a questo scopo una deliberazione la quale dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'autorità tutoria. Spetterà a questa l'ufficio di vedere se realmente concorrano gravi motivi per mantenere il limite medio raggiunto nel triennio 1884-86.

La deputazione provinciale, od il Consiglio di

Stato che dovrà emettere il suo parere rispetto alle deliberazioni dei Consigli provinciali, esamineranno se si possono fare alcune economie: e se anziché l'eccezione prevista dall'art. 52 non si debba piuttosto applicare la regola sancita coll'art. 50.

Io francamente dico, che non vedrei volentieri che fosse accettata dal Ministero una interpretazione che, a mio avviso, non potrebbe conciliarsi col disposto dell'art. 50, e che farebbe supporre ai comuni che già hanno raggiunto il limite medio, che loro sia fatta facoltà di oltrepassarlo senza aver bisogno di ricorrere al potere legislativo. Ma come si potrà, ripeto, provvedere da queste provincie e comuni alle nuove spese obbligatorie?

Ecco la domanda che io mi permetto di rivolgere all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri. Mi risponderà forse che nell'articolo 50 è precisamente previsto il caso che si debba superare il limite legale; e che in questo caso si acconsente che una autorizzazione possa essere accordata per legge speciale. Ma quante centinaia (per non dire migliaia) di comuni si troveranno in questa condizione per le nuove spese già imposte dalle leggi o che saranno rese obbligatorie da leggi che andranno quanto prima in vigore? Quante centinaia di comuni si troveranno in quest'assoluta necessità di chiedere l'autorizzazione? E si vuole che tutte queste autorizzazioni debbano essere accordate per leggi speciali, e molto tempo dopo la formazione dei bilanci? E sarebbe possibile un efficace controllo del potere legislativo se moltissimi sono i comuni che domandano l'autorizzazione? E non sarebbe l'autorizzazione legislativa una mera, inutile formalità se l'eccedenza è richiesta dalla necessità di dare esecuzione alle leggi, e di far fronte agli oneri che esse impongono? A me pare che si avrebbe dovuto fare quella stessa eccezione che si fece nell'art. 53 per le spese che occorrono per l'accelerata formazione del catasto.

Se si fosse anche detto che le spese non ancora iscritte nei bilanci e che sono o saranno rese obbligatorie non saranno prese in calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale e comunale, fissati negli articoli 50 e 52, si sarebbero in questo modo conciliate le disposizioni della legge colle esigenze

dei comuni. Ma poichè non è intendimento mio di proporre aggiunte, io che sono lieto che l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri abbia fatto quell'ampia dichiarazione, della quale la Commissione ha preso atto, desidererei che il Ministero provvedesse prontamente per togliere le provincie e i comuni dall'imbarazzo, dal bivio in cui si troveranno o di non eseguire le leggi che prescrissero o prescriverebbero spese obbligatorie, o di eccedere il limite medio raggiunto nel triennio 1884-86. Ad ogni modo se l'onorevole Presidente del Consiglio si compiacerà di dare schiarimenti in proposito, parmi che questi saranno utilissimi per le provincie e pei comuni.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Risponderò brevemente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Riberi. Noterò che le disposizioni degli articoli 50 e 52, per la limitazione dei centesimi addizionali dei comuni e delle provincie, sono disposizioni vivamente reclamate; e vivamente reclamate nell'interessè dell'agricoltura, cioè specialmente, di un grande interesse nazionale.

L'onorevole Riberi fa alcuni casi; anzi il caso principale su cui si è fermato è quello di spese rese obbligatorie per legge ai comuni, per le quali i comuni stessi fossero costretti a sorpassare i centesimi addizionali; allora secondo le disposizioni di questo articolo occorrerebbe una legge, sia nel caso dell'art. 50, sia nel caso dell'art. 52.

Il legislatore ha creduto con tal proposta di prendere una garanzia seria e d'interessare in questa parte dell'amministrazione comunale la ingerenza diretta del Parlamento.

I casi in cui i comuni siano costretti per legge ad assumere spese obbligatorie e che per ciò solo siano pure obbligati a sorpassare i centesimi addizionali, non sono così frequenti come lo crede l'onorevole Riberi.

Se si vuole eseguire la legge nella sua lettera e nel suo spirito bisogna che siano esaminati i bilanci comunali.

Ora noti l'onorevole Riberi che le disposizioni dell'art. 52 si riferiscono alla media di un triennio e che nella media di questo triennio vi sono molte spese facoltative. Ora nelle spese facol-

tative ci sono anche molte economie possibili, cosicchè, se, esaminando il bilancio, l'autorità politica, che deve istruire le pratiche, troverà da fare osservazioni alla rappresentanza comunale, affinchè essa stia nei limiti voluti dalla legge, anche senza ricorrere al potere legislativo si otterrà questo risultato di non aumentare i centesimi addizionali e di procurare ai comuni una economia, almeno in parte, onde trovar posto per le spese che loro sono attribuite dalla legge.

Del resto non c'è altro rimedio serio. Se vogliamo abbandonare il sistema del controllo e variare queste disposizioni con una larghezza maggiore, io credo che non eviteremo i pericoli che si sono voluti evitare. Se poi vogliamo seriamente limitare i centesimi addizionali, credo che non ci sia altro rimedio che quello che sta nelle disposizioni di questi due articoli.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando venia al Senato se per l'ultima volta ho chiesto la parola, ma userò di questa facoltà assai brevemente.

In quanto all'applicazione dell'art. 52, la Commissione aveva esposto assai dubitativamente le sue idee; ma non può disconoscere l'importanza e la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Riberi, e molto più di quelle fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio. Queste osservazioni persuadono che l'art. 52, nella sua applicazione, deve interpretarsi nel modo più restrittivo e colle maggiori garanzie. Dentro ai limiti del triennio 1884-86, le deliberazioni de' comuni per ogni eccedenza al limite normale dei centesimi addizionali continueranno ad essere approvate dalla Deputazione provinciale; quelle dei Consigli provinciali debbono essere approvate per decreto reale. Al di là tanto pei comuni, che per le provincie occorrerà l'approvazione legislativa.

A proposito di questa disposizione transitoria, cade in acconcio domandare: che cosa s'intende qui per limite medio di centesimi addizionali? S'intende la ragione media percentuale del triennio, o la somma media prodotta dalla percentuale nel triennio? Avrebbe un valore puramente accademico la domanda se non si alterassero gli imponibili.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Ma poichè dentro

sette anni, e nelle provincie modenesi anche prima, possono modificarsi gli imponibili, è naturale che, diminuiti gli imponibili, per avere lo stesso prodotto del triennio sia necessario alla provincia ed al comune per sopperire alla spesa, aumentare l'aliquota percentuale. Ed è perciò che la Commissione desidera conoscere se si allude al limite percentuale o al limite di somma. Pare a noi che si debba intendere limite di somma, tanto più che l'articolo come era proposto dalla Commissione della Camera, accennava evidentemente alla limitazione percentuale; e venne sostituita una nuova formola, che senza essere abbastanza chiara e precisa, può riferirsi meglio alla somma che alla ragione percentuale dei centesimi addizionali.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato di parlare per dire appunto alcune parole su questo argomento che credo sia per molti comuni, e specialmente pei comuni di catasto toscano, importantissimo.

Accade in molti luoghi che l'attuale rendita imponibile è eccessivamente bassa, perchè nei nostri catasti, per perfetti che siano, vi sono notevolissime sperequazioni.

Ora questi comuni che hanno una rendita imponibile bassa, per fare fronte alle spese le più necessarie, sono costretti ad oltrepassare il limite legale.

Naturalmente quello che preme è di poter mantenere a cotesti comuni la facoltà di spendere quella data somma.

Quindi non è la percentuale che preme di mantenere, ma la somma totale, la somma effettiva, qualunque sia poi la proporzione che questa somma può avere colla imposta principale. Questo bisognerà continuare coll'estimo nuovo, fino a una riforma più sostanziale.

Queste semplici osservazioni ho voluto fare prima che l'onorevole Ministro dicesse la sua opinione.

Intanto ascolterò col solito rispetto quello che egli dirà.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. La condizione dei comuni in rapporto alla quantità dei centesimi addizionali,

che impongono sui terreni e pur troppo anche sui fabbricati, è diversissima.

Ci sono circa 180 comuni che non hanno centesimi addizionali - sono una rarità. Ce n'è un paio di migliaia che vanno dall'1 fino al 100, e non oltrepassano i 100 centesimi, che cioè stanno nel limite legale. Ce ne sono 5000 all'incirca i quali sono tutti al di sopra di 100 e vanno fino ai 1000 centesimi.

Ora i casi contemplati dalla legge sono due: quello determinato dall'art. 50, che riguarda i comuni benedetti dal cielo, che non hanno ancora raggiunto il limite massimo dei centesimi addizionali, cioè che non hanno centesimi addizionali al di sopra di 100; e fino a tanto che non abbiano oltrepassata questa cifra di centesimi addizionali, la loro gestione è libera, salvo naturalmente le prescrizioni di legge per certe spese e il caso dei comuni che l'hanno oltrepassata. Ora per questi comuni l'art. 50 stabilisce che occorre una approvazione legislativa.

Quindi bisogna pensare a non turbare lo stato di fatto dell'economia dei comuni.

Il limite massimo è la media di un triennio; e se si considera che questa media del triennio dà a disposizione del comune una sufficiente quantità di centesimi addizionali, si avrà una somma la quale provvede ai loro bisogni. E se necessità di leggi impongono ai comuni di oltrepassare questa media, in questo caso, se non potranno essere fatte economie, se la necessità legale sarà dimostrata, ci vorrà una disposizione legislativa.

Ecco come stanno le cose.

E così credo di aver risposto abbastanza chiaramente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Sono moltissimi in Italia i comuni che hanno la rendita censuaria bassissima, e che perciò hanno l'imposta dei centesimi addizionali altissima. E ciò è tanto vero, che nella provincia di Alessandria vi è un comune che ha fino a 1113 e forse più di centesimi addizionali.

Adunque questi comuni conservano il loro stato di fatto; ma se vogliono oltrepassarlo, debbono chiedere ed ottenere l'autorizzazione legislativa.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Dopo le parole testè

pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, io desidererei di avere da lui un'altra spiegazione.

Giusta quanto egli ha detto, potrebbe parere che questa concessione fatta dall'art. 52 ai comuni che hanno sorpassato il limite della imposta fondiaria sia indefinita: ossia che un certo numero di comuni possa indefinitamente imporre più degli altri, privilegio degli amministratori che si risolve in una ingiustizia negli amministrati. Io posso comprendere le ragioni che impongono necessariamente questa misura come disposizione transitoria. Io voglio anche ammettere che in certi casi questo eccesso di imposizione sia anche giustificato dalle condizioni alle quali ha fatto allusione il Senatore Cambray-Digny; ma innanzi tutto vi sono dei comuni i quali hanno sovraimposto, non perchè l'estimo catastale della loro regione sia basso e che per conseguenza vi siano stati costretti dagli obblighi che loro incombono, ma hanno sovraimposto per eccessi di spesa non sempre giustificabili, e non sono pochi. Ma qualunque possa essere la causa che ha determinato questo stato di cose, dovranno questi comuni rimanere indefinitamente in questa condizione di privilegio, e cioè di sovraimporre e di essere sovraimposti per più di quello che per gli altri comuni sia concesso?

In quale epoca, a qual termine questi comuni privilegiati saranno ricondotti alla legge generale, vale a dire a non poter sovraimporre al di là del limite concesso?

Io desidererei che il Presidente del Consiglio volesse significarmi quale sarà questo termine, quando avrà un fine questo privilegio, altrimenti avremo in Italia una parte di comuni con sovraimposte maggiori ed in condizioni diverse dagli altri comuni.

Questo stato di cose aggiungerebbe un'altra sperequazione a quella che già è inerente al nostro sistema tributario per quel che concerne le provincie e i comuni; e questa nuova sperequazione sarebbe tanto più grave in quantochè, come giustamente osservava il Senatore Riberi, noi non possiamo chiamarci estranei ai disordini che si sono prodotti nei loro bilanci dappoichè noi vi abbiamo indubitabilmente contribuito con l'accrescimento delle spese obbligatorie.

Quindi a me sembra che in questo articolo

manchi un cenno che additi quale sarà il termine di questo privilegio. Forse l'onorevole Presidente del Consiglio potrà spiegarci quali siano g'intendimenti del Governo, e queste spiegazioni mi auguro che basteranno a chiarire questo dubbio troppo grave per non essere dileguato, riferendosi ad una questione che non solo si riferisce ad un articolo fondamentale dello Statuto, ma ai principi elementari di giustizia.

**PRESIDENTE.** Il Presidente del Consiglio ha la parola.

**DEPRETIS, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.** Il caso addotto dall'onorevole Senatore Vitelleschi è il più grave di tutti quelli che furono finora citati; si tratterebbe di comuni che pagano molto d'imposta erariale, e pagano anche molto per centesimi addizionali e per spese non troppo ragionevoli; questo se non erro è il suo pensiero.

Il caso non è contemplato nè risolto da questo progetto di legge e non lo può essere; sarà risolto dalla legge comunale, quando vedremo in quali limiti dovranno essere contenute le spese comunali, come dovrà essere amministrata l'azienda comunale e come si dovrà riparare alle spese eccessive.

In questa legge non si fissano limiti per le imposte, e però non vi può essere la risoluzione di questo caso.

Io spero che quando sarà portata innanzi a questo alto Consesso la legge comunale e provinciale, ove si tratterà anche delle imposte, sarà allora il caso di porre un limite all'inconveniente giustamente lamentato dall'onorevole Senatore Vitelleschi. Vi è poi sempre l'azione amministrativa del governo che può ricondurre a più giusti confini, le spese, facendo eseguire con rigore la legge del 1874.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda la parola pongo ai voti l'articolo 52 testè letto e discusso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 53.

Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto giusta l'articolo 47 non saranno prese

a calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale fissati dagli articoli 50 e 52.

A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andrà in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.

(Approvato).

#### Art. 54.

Verrà distribuita a carico di tutti i compartimenti del regno la parte di contingente la quale dovrebbe ricadere sulle provincie Venete e Lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento della bassa Lombardia e del Mantovano autorizzato dalla legge 23 giugno 1877, n. 3904 (serie 2<sup>a</sup>).

Il Governo è autorizzato a sospendere le operazioni di detto ricensimento in quei territori nei quali al 1° gennaio 1888 non fossero ultimate, commisurando i relativi contingenti secondo il rapporto del vecchio al nuovo estimo che sarà riconosciuto più conforme ai risultati dei ricensimenti compiuti.

Compiuti i lavori del catasto nel compartimento Modenese, sarà applicata alle provincie che lo compongono, la disposizione del 4° alinea dell'articolo 47. Per le spese sostenute finora dalle provincie suddette nella formazione del nuovo catasto, lo Stato non dovrà loro compenso alcuno, ma non verrà loro chiesta alcuna ulteriore anticipazione pel sollecito suo compimento.

I comuni del compartimento Ligure-Piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, pel riparto dei rispettivi contingenti godranno di questo beneficio fino all'attuazione del catasto stabilito dalla presente legge.

(Approvato).

**TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**TAJANI, Ministro di Grazia e Giustizia.** L'onorevole Senatore Riberi desidera interrogarmi sulle condizioni giuridiche dei ricoverati nei manicomî. Ora, siccome mi pare non si tratti

di materia urgentissima, così faccio appello alla sua cortesia, affinchè acconsenta che lo svolgimento di detta interrogazione venga rimandato dopo che sia esaurita la discussione, che attualmente è in corso nell'altro ramo del Parlamento.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. A mia volta debbo rivolgere la stessa preghiera all'onorevole Griffini, il quale desidera interrogarmi sulla circolare riguardante la gessatura dei vini; io acconsento che la sua interpellanza sia svolta dopo che sia terminata nell'altro ramo del Parlamento la discussione finanziaria.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Proroga del termine stabilito dalle leggi 26 febbraio 1865 e 9 marzo 1871, per la estinzione del debito degli affrancanti delle terre del Tavoliere di Puglia;

Costruzione di un edificio ad uso di Dogana e Capitaneria nel porto di Bari;

Modificazioni all'elenco dei boschi demaniali dichiarati inalienabili;

Convenzione di Londra del 18 marzo 1885, per la garanzia del prestito Egiziano.

Dopo la seduta pubblica.

Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge sull'ordinamento del credito agrario.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per la «Perequazione fondiaria».

(Il Senatore, Segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori Senatori che ieri procedettero allo spoglio delle schede per la nomina di un Commis-

sario alla Biblioteca ed alla Giunta delle petizioni, di procedere anche oggi allo spoglio delle schede per la votazione di ballottaggio.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I signori Senatori Segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè discusso per il «Riordinamento della imposta fondiaria».

Votanti . . . . .	97
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva).

Ora leggo il risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina di un Commissario alla Biblioteca ed alla Giunta delle petizioni.

Votazione di ballottaggio fra i Senatori Paternostro e Guerrieri-Gonzaga, per la Giunta delle petizioni.

Senatori votanti 86

Il Senatore Paternostro . .	ebbe voti 46
» Guerrieri-Gonzaga »	36
Schede bianche . . . . .	» 4

Proclamo quindi eletto a Commissario per la Giunta delle petizioni il Senatore Paternostro.

Votazione di ballottaggio fra i Senatori Pallieri e Messedaglia per un Commissario alla Biblioteca.

Senatori votanti 90

Il Senatore Messedaglia . .	ebbe voti 49
» Pallieri . . . . .	» 37
Schede nulle . . . . .	» 1
» bianche . . . . .	» 3

Proclamo quindi eletto a Commissario per la Biblioteca il Senatore Messedaglia.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).